133.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1975.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDIGE			PAG,
ALFANO: Uso automezzi aziendali in occasione di uno sciopero di lavoratori della SIP di Napoli (4-13396) (risponde BISAGLIA, Ministro delle partecipazioni	PAG.	BRINI: Provvidenze per danni da mal- tempo agli agricoltori della Valle Pe- ligna (L'Aquila) (4-10485) (risponde Marcora, Ministro dell'agricoltura e del- le foreste)	5687
statali)	5682	BUBBICO: Proclamazione degli eletti nel Consiglio nazionale degli ingegneri (4-09769 e 10180) (risponde Oronzo Rea- Le, Ministro di grazia e giustizia)	5687
cipazione a pubblici concorsi (4-13544) (risponde VISENTINI, Ministro delle finanze)	5683	CERRA: Approvvigionamento idrico del comune di Grammichele (Catania) (4-13730) (risponde Bucalossi, Ministro dei lavori pubblici)	5688
vore dei dipendenti statali (4-14106) (risponde Cossiga, Ministro per la riforma della pubblica amministrazione)	5683	COSTAMAGNA: Istituzione di un ruolo di polizia con compiti di vigilanza sull'ordine pubblico (4-13419) (risponde Gui, Ministro dell'interno)	5691
ALFANO: Compensi dei presidenti e degli altri componenti dei seggi elettorali (4-14394) (risponde Gui, Ministro dell'interno)	5683	COSTAMAGNA: Presunto rilievo della Innocenti da parte dell'Alfa Romeo (4-13652) (risponde BISAGLIA, Ministro delle partecipazioni statali)	5691
BADINI CONFALONIERI: Inclusione del- la provincia di Alessandria nella zona di produzione del formaggio Gorgon- zola (4-12163) (risponde Marcora, Mini- stro dell'agricoltura e delle foreste).	5684	DI GIOIA: Estirpazione di impianti di pescheti nei comuni di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia (Fog- gia) (4-14274) (risponde Marcora, Mi- nistro dell'agricoltura e delle fo-	
BALLARIN: Donazione alla parrocchia di Valli di Chioggia (Venezia) dell'edificio costruito per la scuola materna da parte dell'Ente delta padano (4-13546) (risponde Marcora, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	5684	reste)	5691 5692
BIAMONTE: Notizie sui lavori di manu- tenzione e ampliamento degli stabi- limenti Mattiello e Alfani di Ponteca- gnano (Salerno) (4-12453) (risponde BI- SAGLIA, Ministro delle partecipazioni		GASTONE: Imposizioni fiscali dei lavoratori frontalieri (4-07345) (risponde VI-sentini, Ministro delle finanze)	5692
statali)	5685 5686	LOMBARDI RICCARDO: Presunte di- scriminazioni operate dalle società Italcable e Intersind nei confronti dei rappresentanti sindacali UIL (4-13613) (risponde BISAGLIA, Ministro delle partecipazioni statali)	5693

RAICICH: Tutela reperti archeologici re-

periti da privati cittadini sui fondali marini (4-14296) (risponde Spadolini,

Ministro per i beni culturali e ambien-

l'AGIND di Piacenza per l'acquisto

del 50 per cento della società mer-

RICCIO STEFANO: Trattative del-

.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 28 OTTOBRE 1975

	PAG.		PAG.
LOSPINOSO SEVERINI: Crisi del set- tore bieticolo nella zona del Melfese (Potenza) (4-08768) (risponde Marco- ra, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	5694	cantile Oltremare per la vendita in Italia delle banane somale (4-14076) (risponde BISAGLIA, Ministro delle partecipazioni statali)	5701
MASCIADRI: Stanziamenti del Ministe- ro agricoltura e foreste per l'orien- tamento dei consumi alimentari (4-11499) (risponde Marcora, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	5695	cimici del grano nella provincia di Pa- lermo (4-13474 e 13623) (risponde MARCORA, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	5702
MENICACCI: Utilizzazione carcere man- damentale di Città di Castello (Pe- rugia) (4-11442) (risponde Oronzo Reale, Ministro di grazia e giu-	3000	SALVATORI: Contributi ai lavoratori del- la piccola pesca di Cagnano Varano (Foggia) (4-12558) (risponde Gioia, Mi- nistro della marina mercantile).	5704
stizia)	5696	SERRENTINO: Imposizioni fiscali dei lavoratori frontalieri (4-09580) (risponde Visentini, Ministro delle finanze)	5705
nel lago Trasimeno da parte dell'amministrazione provinciale di Perugia (4-12067) (risponde Gui, Ministro dell'interno)	5697	SISTO: Sollecita pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della disciplina re- lativa alla denominazione di origi- ne controllata dei vini Barolo e Bar-	
MENICACCI: Presunto traffico di armi e mezzi da guerra, scoperto dalla magistratura di Torino (4-12136) (ri- sponde Oronzo Reale, <i>Ministro di</i>		baresco (4-11661) (risponde Marcora, Ministro dell'agricoltura e delle fo- reste)	5706
grazia e giustizia)	5698	Alessandria nella zona di produzione del formaggio Gorgonzola (4-12154) (risponde Marcora, Ministro dell'agricoltura e delle foreste)	5706
immobiliari di Bologna (4-12343) (risponde Visentini, Ministro delle finanze)	5698	TASSI: Per l'osservanza di accordi contrattuali verso i dipendenti da parte di comuni dell'Emilia (4-13327)	5100
NICCOLAI CESARINO: Restauro del- l'abitazione del dottor Giuliano Vanghetti in Villanova di Empoli (Firenze) (4-13909) (risponde SPADOLINI,	:	(risponde Gui, Ministro dell'interno) VENTURINI: Applicazione aliquota ILOR	5707
Ministro per i beni culturali e ambientali)	569 9	ai coltivatori diretti da parte del comune di Fondi (Latina) (4-13513) (risponde Visentini, <i>Ministro delle</i>	
NICCOLAI GIUSEPPE: Assicurazione UNIPOL dei mezzi di trasporto del- l'ex società RAMA di Grosseto (4-11701) (risponde Oronzo Reale, Ministro di grazia e giustizia)	5699	finanze)	5707
PAZZAGLIA: Lavori di sistemazione della darsena di Porto Torres (Sassari) (4-02306) (risponde Bucalossi, Ministro dei lavori pubblici)	5700	ALFANO. — Al Ministro dell'indus del commercio e dell'artigianato. — sapere, in ordine al singolare corteo stito dai conducenti di tutti i furgo	Per alle-
PERRONE: Ventilata soppressione da parte della SIP del servizio n. 181 in Patti (Messina) (4-13679) (risponde BISAGLIA, Ministro delle partecipazioni statali)	5700	addetti ai servizi tecnici e di pronto i vento della SIP, che è stato fatto si per le vie di Napoli e dei comuni vicir il 4 marzo 1975, in occasione dello pero dei dipendenti delle aziende dei	inter- filare niori, scio- pub-

5701

Per allencini nterfilare niori, sciopubblici trasporti - premesso che quel singolare corteo è stato organizzato senza alcuna autorizzazione dei dirigenti dell'azienda e sfuggendo alla vigilanza degli stessi con spreco di carburante, con impiego e logorio degli automezzi dell'azienda stessa, aggravando il caos del traffico ed il disagio dei cittadini, già avvertito per lo sciopero dei

mezzi pubblici, impressionando l'opinione pubblica e costituendo un grave precedente al quale si ispireranno certamente in occasioni del genere altre categorie di lavoratori – quali provvedimenti intenda assumere per scongiurare che altre iniziative del genere vengano intraprese per il futuro. (4-13396)

RISPOSTA. — La manifestazione sindacale attuata dai lavoratori dell'agenzia SIP di Napoli, di cui trattasi, si è svolta nel quadro delle azioni decise dalla Federazione unitaria FIDAT SILTE-UILTE per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei dipendenti della SIP.

L'uso, certamente illecito, delle auto aziendali è stato possibile per il carattere improvviso ed imprevisto della manifestazione, che non ha consentito l'adozione delle normali cautele.

L'azienda, mentre eviterà il ripetersi di comportamenti del genere, si è dato carico della individuazione dei responsabili.

> Il Ministro delle partecipazioni statali: BISAGLIA.

ALFANO. — Ai Ministri delle finanze e del tesoro. - Per conoscere - in ordine a quanto previsto dall'allegato B di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed alla tariffa prevista dalla legge sul bollo, che dispensano i dipendenti della pubblica amministrazione dall'impiego della carta bollata in relazione ad istanze per promozioni, scrutini ed altro - se ritengano di disporre che analogo beneficio venga esteso in favore dei partecipanti a pubblici concorsi, nelle amministrazioni dello Stato, in considerazione del fatto che dette istanze sono protese a conseguire un posto di lavoro, e che nella molteplicità dei casi gli interessati sono costretti a sostenere una notevole spesa per partecipare a più bandi di concorso. (4-13544)

RISPOSTA. — La spesa di 700 lire, attualmente prevista per l'acquisto del foglio bollato ai fini della richiesta di partecipazione ad un pubblico concorso, non è davvero rilevante, e d'altra parte occorre anche considerare che per effetto della disposizione contenuta nell'articolo 13, punto 13, del decreto presidenziale n. 642 ricordato nella interrogazione, non deve essere corrisposto alcun tributo di bollo per l'autenticazione

della firma apposta sulla istanza, in quanto l'imposta assolta mediante l'impiego della carta bollata assorbe quella prevista per l'autenticazione.

Né per altro lo Stato, nelle attuali condizioni della finanza pubblica, potrebbe rinunciare alla parte di gettito derivante dalle entrate fiscali in questione, ed oltretutto l'accoglimento della proposta di cui trattasi contrasterebbe con i criteri della riforma tributaria, intesi chiaramente a restringere il campo delle esenzioni esistenti piuttosto che a creare nuovi casi di privilegi fiscali scarsamente sorretti da considerevoli ragioni sociali.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

ALFANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per conoscere – in ordine alle risultanze statistiche che denunciano un aumento del costo della vita, tra il mese di marzo 1974 ed il mese di marzo 1975, del 21 per cento, mentre le retribuzioni per i pubblici dipendenti risultano maggiorate, alla data di oggi, soltanto del 4,6 per cento – con quali misure il Governo intenda intervenire per alleviare il disagio avvertito dai dipendenti dello Stato che, nel raffronto con altre categorie impiegatizie e non, sono stati sopra tutti e maggiormente colpiti dall'inflazione galoppante. (4-14106)

RISPOSTA. — Il 16 aprile 1975, tra il Governo e le organizazzioni sindacali è stato raggiunto un accordo per la soluzione di alcuni problemi interessanti il settore del pubblico impiego.

Uno di tali problemi è stato appunto lo adeguamento della scala mobile – naturalmente entro i limiti consentiti dalle attuali possibilità finanziarie – al costo della vita.

L'accordo è stato recepito nella recente legge 31 luglio 1975, n. 364, che reca modifiche alla disciplina della indennità integrativa speciale (scala mobile) e delle quote di aggiunta di famiglia.

Il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione: Cossiga.

ALFANO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – in ordine allo elevato numero di schede elettorali annullate nel corso della più recente consultazione popolare, ed in misura che non ha trovato ri-

scontro in quelle precedenti, nonché in relazione alle molteplici contestazioni dei risultati eletotrali avanzate da più parti e diffusamente commentate dagli organi di stampa – se sia a conoscenza del fatto che detti inconvenienti, a quanto risulta sono stati determinati soprattutto dal fatto che moltissimi designati a presiedere gli uffici elettorali, nonché gli stessi scrutatori, hanno declinato l'incarico a causa dell'esiguo e mortificante compenso, comunque, inadeguato all'attuale costo della vita, all'assunzione delle responsabilità connesse alla funzione, ed al tempo richiesto per il disbrigo degli incombenti:

a) se, nell'imminenza del prossimo ciclo di consultazioni popolari amministrative e parziali, il Governo non intenda proporre la revisione delle tariffe delle competenze per presidenti, segretari, scrutatori ed altri componenti del seggio elettorale, onde evitare che gli inconvenienti sopra lamentati abbiano a ripetersi ed a moltiplicarsi in conseguenza della impossibilità di selezionare elementi più idonei e preparati per tanto importante incarico, come avvenuto nella più recente consultazione elettorale. (4-14394)

RISPOSTA. — Non si è in grado di stabilire se il numero di schede annullate o contestate in occasione delle elezioni amministrative e regionali del 15 giugno 1975, per altro inferiore a quello registrato in altre consultazioni generali, sia da ricollegarsi alla funzionalità degli uffici elettorali di sezione ne se gli inconvenienti di che trattasi siano stati determinati dalla rinuncia all'incarico da parte di numerosi presidenti di seggio a causa dell'importo del compenso previsto dalla legislazione vigente in materia.

Si soggiunge, comunque, che, nel quadro delle iniziative che questo Ministero intende realizzare, al fine di migliorare sempre più il procedimento elettorale, viene tenuta presente anche l'esigenza di un adeguamento degli onorari da corrispondere ai presidenti ed agli altri componenti dei seggi.

Il Ministro dell'interno: Gui.

BADINI CONFALONIERI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

1) l'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi è conosciuto e

tutelato secondo le disposizioni della legge 10 aprile 1954, n. 125, e che con successivo decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, sono state riconosciute le denominazioni di origine e relative zone di produzione dei formaggi assoggettati alle norme legislative in parola e che per quanto riguarda il formaggio gorgonzola il comprensorio della provincia di Alessandria non è stato incluso nelle zone indicate agli effetti del decreto del Presidente della Repubblica di che sopra;

- 2) tale esclusione appare ingiusta particolarmente in considerazione della circostanza che nel territorio provinciale di Alessandria, e specialmente nel Casalese, si è sempre proceduto a detto specifico genere di lavoro dapprima in appositi piccoli caseifici ed in seguito (dall'anno 1932) presso la società cooperativa a responsabilità limitata consorzio produttori latte di Casale Monferrato;
- 3) attualmente detta cooperativa raggruppa la totalità dei produttori del circondario di Casale Monferrato con un conftrimento di latte aggirantesi sugli 80 mila quintali annui di cui circa 30 mila quintali destinati alla lavoraizone del gorgonzola se ritenga opportuno esaminare la possibilità che anche il territorio della provincia di Alessandria venga incluso nella zona di produzione del gorgonzola conformemente ad una più che quarantennale tradizione.

(4-12163)

RISPOSTA. — Il Consorzio produttori latte di Casale Monferrato ha presentato a questo Ministero istanza affinché la zona di produzione del formaggio gorgonzola venga allargata all'intera provincia di Alessandria.

Tale istanza sarà presa in esame nella prossima riunione del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Il Ministro: MARCORA.

BALLARIN. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere in base a quali disposizioni l'Ente delta padano era facoltizzato a «donare» al parroco di Valli di Chioggia l'edificio costruito per la scuola materna di quella località e se ritiene che sarebbe stato più corretto che di tale donazione fosse beneficiario il comune di Chioggia che attualmente paga un ca-

none per l'uso dell'edificio ove è ospitata la scuola media.

Con l'occasione l'interrogante chiede di essere messo a conoscenza delle clausole contenute nell'atto di donazione e se ritenga giusto che, qualora si accerti che quelle clausole sono state violate, si provveda all'annullamento della donazione stessa e quindi al subentro dell'amministrazione comunale di Chioggia. (4-13546)

RISPOSTA. — L'Ente delta padano – ente di sviluppo – interessato in merito, ha riferito che l'asilo di Valli di Chioggia è stato costruito dall'ente stesso su terreno di proprietà della locale chiesa parrocchiale.

Successivamente, con atto DR. Vico n. 42284/7591 del 29 marzo 1963, l'ente ha donato alla medesima chiesa parrocrocchiale l'asilo, con il vincolo esplicito di destinatario agli scopi per i quali era stato costruito (asilo di infanzia).

La delibera di donazione è stata adottata dall'ente nel quadro della delibera generale del 6 maggio 1958, n. 84/052, approvata dal Ministero con note del 17 gennaio 1959, n. 15451, che stabilisce i criteri che debbono osservarsi e le finalità da perseguire con tali trasferimenti.

In sostanza, nell'anzidetta delibera-quadro si fa riferimento a beni destinati ad attività sociali (chiese, asili di infanzia, scuole, ambulatori, ecc.) la cui gestione non rientra nelle finalità dell'ente. Aggiungasi che il più delle volte si tratta di opere per le quali altri enti – che in effetti provvedono alla gestione – hanno contribuito.

Nel caso in esame, infatti, il terreno su cui è stato costruito l'asilo di Valli di Chioggia è, come si è detto, di proprietà della locale chiesa parrocchiale e l'Ente delta padano, anziché concedere un contributo per la costruzione dell'asilo, ha ritenuto opportuno eseguire direttamente l'opera e donarla poi all'ente di gestione.

Precisato quanto sopra, si sottolinea anche che la donazione è avvenuta con esplicito vincolo di destinazione del bene ad asilo, per salvaguardare le finalità dell'intervento dell'ente. Il mancato rispetto del vincolo dà luogo alla risoluzione dell'atto di donazione.

Quanto all'uso dell'immobile sempre per finalità scolastiche ma diverse dalla scuola materna, l'ente ritiene che sia questione da valutare in base alle effettive esigenze locali, per corrispondere alle obbiettive necessità di carattere scolastico nel quadro della scuola dell'obbligo.

Il Ministro: MARCORA.

BIAMONTE E DI MARINO. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere:

- 1) se l'ATI, che gestisce gli stabilimenti Mattiello e Alfani di Pontecagnano (Salerno) per la lavorazione del tabacco, bandisca regolari gare d'appalto per i lavori di manutenzione, ampliamento, riparazione nei due stabilimenti;
- 2) se sia vero che la ditta Mario del Mese di Pontecagnano ha l'affidamento da gran tempo di quasi tutti i suddetti lavori e se ciò avviene in base a regolari gare alle quali sono invitate varie ditte;
- 3) se siano informati che la frequente presenza del signor Del Mese negli uffici dei dirigenti degli stabilimenti ATI, non apparendo sempre giustificabili, viene ritenuta da molti inopportuna e desta in vari ambienti politici e sindacali critiche e rilievi;
- 4) se i lavori di ampliamento, manutenzione, eccetera, vengano eseguiti con sufficiente manodopera e se alla stessa viene corrisposto il salario secondo legge.

(4-12453)

RISPOSTA. — L'ATI, quale società privata, non è tenuta a indire gare di appalto per l'esecuzione di lavori edili, essendo in grado di utilizzare diverse forme utili alla più conveniente scelta delle imprese appaltatrici.

Nella specie l'ATI ha comunicato che la scelta dell'impresa Mario Del Mese di Pontecagnano per lo svolgimento di lavori edili nei propri stabilimenti del salernitano trova giustificazione nel fatto che la stessa pratica sconti medi dell'11 per cento sui prezzi correnti.

L'impresa suddetta, che per i numerosi lavori effettuati ha spesso occasione di frequentare giustificatamente gli uffici aziendali, si è espressamente impegnata verso l'ATI ad osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e i regolamenti che comunque li riguardino.

È opportuno far presente, infine, che l'ATI, a partire dal 1974 ha costituito presso il settore tabacco un ufficio tecnico edi-

le per seguire da vicino i lavori, e, in particolare, le gare per nuove costruzioni.

Il Ministro delle partecipazioni statali: BISAGLIA.

BORROMEO D'ADDA. — Al Ministro delle finanze. — Per conoscere in relazione al nuovo sistema tributario, quali siano le norme cui sono sottoposti i lavoratori frontalieri che prestano la loro opera al di là della linea di confine dello Stato italiano e percepiscono le buste paga al netto delle ritenute in applicazione delle norme vigenti nello Stato estero in cui lavorano.

Se, in casi del genere che interessano migliaia di cittadini italiani, il lavoratore sia esposto ad una duplice imposizione fiscale o meno. (4-08492)

RISPOSTA. — Preme di ricordare innanzitutto che il problema della doppia imposizione delle retribuzioni dei nostri connazionali che prestano attività lavorativa in territorio elvetico, fu posto da parte italiana già nel 1970 in sede di negoziati non ufficiali, diretti a concludere con gli svizzeri una convenzione generale sulla particolare posizione fiscale dei nostri frontalieri.

Cominciò infatti da tal periodo a delinearsi con chiara rilevanza il problema, alla base del quale si pone tuttora la peculiarità della normativa interna della Confederazione elvetica, che vieta alla cennata categoria di lavoratori di stabilire la propria residenza in quel territorio: e ciò con la conseguenza inevitabile di creare un anomalo addensamento di prestatori d'opera nazionali, provenienti da zone diverse, lungo la fascia territoriale del nostro confine, con il fine di avere facilitato in tal modo l'accesso al mercato della manodopera elvetica.

Un problema, dunque, che occorreva risolvere e che appariva non a lungo dilazionabile, tant'è che essendosi ravvisata la necessità di considerarlo separatamente dalla trattativa globale, si è convenuto con le autorità svizzere di isolarlo dalla più ampia convenzione concernente le diverse categorie di reddito.

Su questa strada, caratterizzata peraltro dalla esistenza di uno stretto collegamento tra i due problemi di ordine diverso, si è pervenuti alla definizione di un accordo firmato a Roma il 3 ottobre 1974, con il quale oltre a stabilirsi una determinata compensazione finanziaria a favore di taluni comuni italiani di confine, è stata anche prevista la inimponibilità dei redditi di lavoro dipendente conseguiti in Svizzera dai nostri frontalieri.

L'accordo così firmato, ricalcando nella sostanza l'intesa franco-ginevrina sul frontalierato, realizza sodisfacentemente il duplice obiettivo della eliminazione della doppia imposizione sulle retribuzioni attraverso l'attribuzione del potere impositivo allo Stato nel quale viene prestata l'attività lavorativa e del ristorno di una quota parte delle relative imposte prelevate dalla Svizzera a favore di quei comuni italiani di confine dei cui servizi pubblici e sociali i nostri frontalieri beneficiano con le proprie famiglie.

Analogamente, cioè, a quanto concordato dal Cantone di Ginevra con la Francia, ciascuno dei cantoni svizzeri interessati all'impiego dei frontalieri italiani – Ticino, Grigioni e Vallese – provvederà per il ristorno, a beneficio dei comuni italiani di confine, di una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione – a livello federale, cantonale e comunale – delle remunerazioni dei frontalieri italiani, a compensazione delle spese sostenute dai cennati comuni a causa della presenza dei lavoratori frontalieri.

L'accordo, com'è noto, entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica, e le sue disposizioni avranno comunque effetto a partire dal 1º gennaio 1974.

Allo stato, da parte italiana all'accordo stesso è stata già data approvazione ed esecuzione con legge 26 luglio 1975, n. 386, mentre si attende ora che da parte svizzera sia fatto altrettanto.

In questa prospettiva, l'Amministrazione finanziaria, nel proposito di evitare il formarsi di una situazione di inutile disagio nei confronti dei destinatari delle norme approvate con l'anzidetto accordo, si è provvisoriamente orientata verso la soluzione apparsa meglio rispondente alle esigenze della categoria.

Ha cioè disposto ormai da tempo che agli effetti della dichiarazione dei redditi relativi al decorso anno, vanno considerati non imponibili i redditi di lavoro dipendente conseguiti in Svizzera dai nostri frontalieri.

Può dirsi pertanto avviata a concreto, sodisfacente esito la questione segnalata per la quale l'attenzione del Governo, tenuto conto delle difficoltà che si sono dovute superare, è stata corrispondente all'attesa delle categorie interessate.

Il Ministro: VISENTINI.

BRINI, PERANTUONO, ESPOSTO E SCIPIONI. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze, del tesoro e dell'interno. — Per conoscere quali misure urgenti intendano adottare nei comuni della Valle Peligna (Aquila) per fronteggiare i gravi problemi dei coltivatori diretti, i cui vigneti e le altre colture sono stati pressoché distrutti dalla violenta grandinata del 18 giugno 1974.

In particolare, gli interroganti sottolineano l'urgenza di misure:

- 1) per la rapida emanazione del decreto di delimitazione della zona colpita nei comuni di Pratola Peligna, Raiano, Corfinio, Vittorito, Prezza, Roccasale, Sulmona, ai fini della concessione dei contributi previsti dal fondo nazionale di solidarietà;
- 2) per la sospensione del pagamento delle imposte e delle cambiali agrarie fino al 1975 e comunque fino a quando non saranno stati risarciti i danni ai coltivatori diretti, nonché per la concessione di un contributo straordinario ai danneggiati da parte del Ministero dell'interno dato il carattere grave e straordinario della calamità.

Gli interroganti chiedono infine di conoscere quali motivi e quali responsabilità esistano per il mancato risarcimento dei danni causati nella stessa zona dalla calamità atmosferica del 29-30 istruttori da parte degli organi preposti. (4-10485)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti tecnici, disposti dai competenti uffici regionali e dagli elementi obiettivi acquisiti, è emerso che la grandinata del 18 giugno 1974 ha interessato, nella Valle Peligna, superfici agrarie di limitata estensione, causando danui sparsi e di modesta entità, tali, comunque, da non far ricorrere le condizioni prescritte per l'attuazione degli interventi considerati dalla legislazione vigente in materia di danni causati da eccezionali avversità atmosferiche o calamità naturali (legge 25 maggio 1970, n. 364).

In merito ai danni causati, nella stessa provincia dell'Aquila, dagli avversi eventi atmosferici del 29 e 30 aprile 1972, si fa presente che, con decreto del 9 ottobre 1972, sono state delimitate le zone agrarie maggiormente colpite della provincia, ai fini della concessione delle provvidenze contributivo-creditizie previste dall'articolo 5 della citata legge e che, con decreto ministeriale del 4 settembre 1973, n. 3411, sono stati assegnati alla regione Abruzzo anche i fondi per la pratica attuazione delle provvidenze medesime.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: Marcora.

BUBBICO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere – premesso che:

- 1) il 13 gennaio 1974 è scaduto il mandato del Consiglio nazionale degli ingegneri per compiuto triennio e che gli ordini provinciali degli ingegneri nei 15 giorni precedenti la detta scadenza hanno manifestato il proprio voto per l'elezione dei nuovi membri;
- 2) l'apposita commissione nominata dal ministro di grazia e giustizia per l'effettuazione delle operazioni di scrutinio non ha ancora provveduto ad accertare il risultato complessivo della votazione;
- 3) mai in passato si era verificato un simile eccessivo ritardo nello scrutinio e nella proclamazione degli eletti quali provvedimenti intenda prendere per consentire una sollecita proclamazione degli eletti, impedendo manovre ritardatrici ed intralci all'operato della commissione di scrutinio. (4-09769)

BUBBICO. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere – premesso che sono trascorsi oltre quattro mesi dalle votazioni per il rinnovo del Consiglio nazionale degli ingegneri avvenute entro il 12 gennaio 1974, senza che siano stati proclamati i nuovi eletti, che è stata già presentata in data 3 maggio 1974 una chiara interpellanza per bloccare manovre ritardatrici e intralci all'operato della commissione di scrutinio al fine di ottenere una sollecita proclamazione degli eletti; che la commissione di scrutinio debba essere esclusivamente ed inequivocabilmente un organismo tecnico incaricato di effettuare

il semplice ed immediato spoglio dei voti riportati dai candidati come per qualunque altro seggio elettorale; che si configurano nel ritardo delle operazioni di spoglio indizi di irregolarità intollerabili sotto gli aspetti più generali - quale scopo si voglia raggiungere con le dimissioni, anche se ufficialmente motivate, presentate dal presidente della predetta commissione di scrutinio dottor ingegnere Salvatore Rebecchini, essendo pacifico che tali dimissioni provocheranno un ulteriore ritardo nella proclamazione degli eletti; quali provvedimenti intenda adottare per rimuovere tale abnorme situazione che ha tutto il sapore di voler tenere indefinitamente in carica l'ormai scaduto consiglio degli ingegneri;

che fondamento abbiano le insistenti voci che circolano nell'ambiente degli ingegneri secondo le quali una minoranza, forte di dichiarati appoggi politici, si adopera a far sì che questa situazione venga prolungata a tempo indeterminato per sodisfare interessi particolari, ad onta di qualsiasi egola ed espressione di democrazia e giustizia. (4-10180)

RISPOSTA. — Il ritardo con cui sono pervenuti a questo Ministero i risultati elettorali di alcuni Consigli dell'ordine, che pure avevano proceduto tempestivamente alle elezioni, ha condizionato l'inizio dell'attività della competente commissione disciplinata dall'articolo 11, ultimo punto, decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382.

Tale commissione, costituita esclusivamente da professionisti della categoria interessata, e del tutto autonoma nelle sue decisioni, si è trovata a dover affrontare situazioni giuridiche nuove e di complessa ed opinabile soluzione in conseguenza di situazioni particolari venute al suo esame, e riguardanti principalmente il Consiglio dell'ordine degli ingegneri di Roma.

La questione, che ha formato oggetto di vari esposti, riguardava sostanzialmente la validità dell'espressione del voto e poiché la generica dizione « verificata l'osservanza delle norme di legge » usata dalla disposizione sopra richiamata non vale a precisare quali siano i limiti che incontra la commissione nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, la commissione stessa, dopo varie sedute, riteneva di non poter procedere prima che fosse stato chiarito il punto di diritto, sopra accennato,

che si dimostrava determinante ai fini della valutazione dei risultati elettorali.

La delicatezza della questione, e di altre connesse, interessanti la quasi totalità delle professioni vigilate da questa Amministrazione, induceva questo Ministero, sollecitato in ciò dalla commissione, a richiedere sull'argomento il parere del Consiglio di Stato, che lo emetteva il 18 giugno 1974.

La commissione, sostituito con altro professionista l'ingegner Rebecchini, presidente dimissionario per ragioni di salute, tornava così a riunirsi il 30 luglio 1974 ed in tale seduta, seguendo le indicazioni del Consiglio di Stato, procedeva allo scrutinio dei risultati ed alla proclamazione degli undici eletti, successivamente pubblicata sul Bollettino ufficiale di questo Ministero.

Quanto sopra esposto porta ad escludere l'ipotizzabilità di manovre ritardatrici ai danni del Consiglio dell'ordine degli ingegneri di Roma e della categoria professionale in genere.

Si aggiunge, infine, che contro i risultati delle elezioni hanno proposto ricorso al tribunale regionale amministrativo del Lazio i consigli dell'ordine degli ingegneri di Roma e Firenze; tali giudizi sono pendenti.

Il Ministro: REALE.

CERRA, BANDIERA E GUGLIELMINO. — Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici. — Per conoscere se siano informati della gravissima situazione di tensione venutasi a determinare fra la popolazione del comune di Grammichele (Catania) a seguito della mancata soluzione del problema dello approvvigionamento idrico, per gli ostacoli frapposti dalla ditta Giardinotto Attaguile che detiene e sfrutta tutte le sorgenti idriche della zona.

Se siano a conoscenza del fatto che i pozzi della ditta Giardinotto Attaguile erogano un notevolissimo quantitativo di acqua potabile, utilizzata per fini speculativi, e che la ditta stessa frappone pretestuosi ostacoli giuridici alla trivellazione di un pozzo da parte del comune, mentre la popolazione è costretta a vivere con un limitatissimo quantitativo di acqua distribuita a brevi turni fra tutti i cittadini, con seri pericoli per l'igiene e la salute pubblica.

Per sapere, stante tale inqualificabile atteggiamento della ditta Giardinotto Attaguile che caparbiamente difende volgari interessi

speculativi contro le legittime esigenze della collettività, e qualora dovesse perdurare tale atteggiamento – anche per prevenire turbative dell'ordine pubblico – se ritengano di intervenire con urgenza, nell'ambito delle rispettive competenze, dando le opportune disposizioni agli organi periferici, per requisire alla ditta Giardinotto Attaguile i pozzi stessi, come richiesto oltre che dal comune di Grammichele, dall'Ente acquedotti siciliani che non si trova più in condizione di soddisfare le richieste di approvvigionamento idrico di tutto il comprensorio di Calatino.

Così come è stato rivendicato con forza, il giorno 17 maggio 1975, da tutta la popolazione nel corso di una possente manifestazione popolare unitaria. (4-13730)

RISPOSTA. — Dall'inizio di quest'anno si dibatte, in maniera ancor più sentita, il problema del potenziamento dell'approvvigionamento idrico del comune di Grammichele divenuto pressante a seguito delle ridotte disponibilità delle sorgenti alimentatrici, gestite dall'Ente acquedotti siciliani, e la mancata soluzione provoca proteste della cittadinanza.

Il comune di Grammichele, con una popolazione di circa 13 mila abitanti, in atto riceve dall'acquedotto Maguli, dal pozzo in contrada Marineo, dalle sorgenti Lavandaie e dalle sorgenti alte 18,25 litri al secondo di acqua.

A detta portata corrisponde una erogazione di circa litri 121 per abitante al giorno.

Considerando ulteriori cali stagionali e perdite nella rete interna, la dotazione pro-capite scende a circa litri 100 giornalieri, insufficiente a sodisfare appieno i bisogni del vivere civile.

Non risulta che i pozzi della ditta Giardinotto Attaguile, siti in contrada Pignatello, agro di Licodia Bubea, siano in attività.

Detti pozzi, trivellati in territorio nel quale le ricerche di acque sotterranee non sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione, hanno una portata di circa 300 litri al secondo, per l'uso della quale hanno chiesto la concessione il consorzio per il nucleo d'industrializzazione di Caltagirone con istanza 2 luglio 1970, il comune di Grammichele con domanda 5 marzo 1975 e la stessa ditta Giardinotto Attaguile con due istanze in data 24 marzo 1975.

Di queste domande, quella del comune di Grammichele è pervenuta non corredata del prescritto piano dell'utilizzazione della acqua di cui all'articolo 9 del regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285, sulle derivazioni di acque pubbliche e pertanto è stata dichiarata irricevibile ai sensi dell'articolo 10 della stessa legge.

Il comune medesimo non ha ancora provveduto ad integrare la domanda per consentire l'istruttoria della stessa.

Con precedente domanda datata 13 settembre 1974 il comune di Grammichele ha chiesto l'autorizzazione a ricercare acque sotterranee mediante la trivellazione di un pozzo in contrada Gatella del proprio territorio, a scopo potabile.

A seguito di pubblicazioni di detta domanda all'albo pretorio dello stesso comuai sensi dell'articolo 95 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, è pervenuta all'ufficio del genio civile di Catania avverso la domanda predetta, formale opposizione 14 febbraio 1975 a firma del presidente del consorzio Madonna del Piano di Grammichele intesa a tutelare le acque del proprio pozzo, l'ufficio del genio civile medesimo, con foglio 21 marzo 1975, ha trasmesso copia della stessa opposizione al comune interessato, assegnandogli il termine di giorni trenta per produrre le prescritte deduzioni.

A tutt'oggi nessun atto è pervenuto da parte del comune di Grammichele in relazione alla predetta opposizione.

Con telegramma 9 maggio 1975 il presidente del citato consorzio ha informato il detto ufficio che la ditta Umano Luigi e Pennisi Maria aveva iniziato la trivellazione di un pozzo in contrada Pignatello, agro di Caltagirone, manifestando timore per la resa del pozzo consortile che provvede all'irrigazione degli agrumeti di 300 agricoltori della zona.

Poiché nel territorio del comune di Caltagirone, le ricerche di acque sotterranee sono soggette alla preventiva autorizzazione da parte della pubblica amministrazione, l'ufficio del genio civile con fonogramma 9 maggio 1975, n. 5784, ha interessato il comando stazione carabinieri di Caltagirone di accertare e riferire circa le ricerche in corso.

In data 14 maggio 1975 è pervenuto il verbale 9 maggio 1975 redatto dal comandante la stazione carabinieri di Granieri (Caltagirone) dal quale è risultato che in contrada Fontanelle di Granieri, territorio di Caltagirone, e precisamente nel fondo della ditta Umana Luigi Michele e Pennisi Maria, l'impresa Aiello Santi effettuava lavori di ricerca di acque

sotterranee mediante la trivellazione di un pozzo, su commissione del comune di Grammichele.

Con provvedimento 24 maggio 1975, n. 5736, il ripetuto ufficio ha dovuto dichiarare il comune di Grammichele, rappresentato dal sindaco pro-tempore, in contravvenzione per trasgressione dell'articolo 95 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque ed impianti elettrici, ammettendolo all'oblazione dietro pagamento di una ammenda, che alla data odierna risulta già pagata.

Per quel che attiene al chiesto uso delle acque dei pozzi Giardinotto-Attaguile, si fa presente che in risposta alla richiesta 1º febbraio 1975, n. 1034, formulata dal sindaco di Grammichele per la fornitura di 25 litri al secondo d'acqua, quella ditta, con lettera 7 febbraio 1975 diretta alle stesso sindaco e per conoscenza al prefetto di Catania ed all'ufficio del genio civile di Catania, ha dichiarato la propria pronta e piena disponibilità a facilitare la concessione da parte dell'amministrazione dei lavori pubblici, di un quantitativo di acqua da prelevarsi dai pozzi siti in contrada Pignatello, agro di Licedia Bubea, chiedendo come corrispettivo il rimborso proporzionale delle spese sostenute ed il premio di rinvenimento previsti dal testo unico sopracitato.

Detta richiesta di fornitura di acqua è stata ribadita e perfezionata durante la riunione del 22 marzo 1975, tenutasi presso la prefettura di Catania, presieduta dal prefetto ed alla quale hanno preso parte oltre al sindaco di Grammichele assistito dal segretario e dal tecnico del comune, due funzionari di prefettura ed il rappresentante del genio civile.

Dal verbale all'uopo redatto si evince che a conclusione delle trattative in precedenza condotte con l'amministrazione comunale, la ditta Giardinotto Attaguile si è dichiarata disposta ad erogare dai propri pozzi un quantitativo d'acqua non inferiore ai 30 e non superiore ai 50 litri al secondo per gli usi potabili della popolazione di Grammichele, dietro il rimborso spese da determinarsi a cura del Comitato provinciale prezzi.

Il sindaco di Grammichele ha dichiarato di accettare detta erogazione d'acqua, ritenendo-la congrua nella quantità e soddisfacente per le necessità comunali, impegnandosi a sotto-porre con immediatezza detto accordo ai competenti organi collegiali del comune, per l'adozione dei necessari provvedimenti amministra-

tivi; non risulta se tali provvedimenti siano stati adottati, ma è certo che nessun lavoro di eduzione e condottamento è stato intrapreso.

Giova fare presente, infine, che nelle immediate vicinanze dell'abitato di Grammichele, a pochi metri dalla conduttura idrica comunale, esiste un altro pozzo trivellato di proprietà della ditta Li Favi Giovanni, la cui resa è stata accertata in circa 30 litri al secondo, durante diverse prove di portata. Il proprietario con lettera 3 febbraio 1975 diretta al sindaco di Grammichele, al prefetto di Catania, alla commissione provinciale di controllo ed al genio civile, si è dichiarato disposto ad erogare gratuitamente alla popolazione di Grammichele, come lo scorso anno, tutta l'acqua educibile dal proprio pozzo fino a tutto il 30 settembre 1975 e ciò al fine di mettere in esperimento la falda idrica che alimenta il pozzo medesimo, in vista di una possibile acquisizione di detta fonte idrica da parte del comune di Grammichele.

Con lettera 24 marzo 1975 la predetta ditta Li Favi ha ulteriormente ribadito l'offerta fatta, chiedendo in cambio, che alla fine della erogazione gli venisse dato un riconoscimento morale circa l'idoneità del pozzo stesso capace di sodisfare gli usi potabili della popolazione di Grammichele.

Non è noto a questa amministrazione se il comune di Grammichele abbia provveduto o meno alla utilizzazione dell'acqua gratuitamente offerta dalla ditta Li Favi.

È sotto ogni aspetto plausibile che il comune di Grammichele ricerchi la soluzione definitiva dei propri problemi di approvvigionamento idrico quale quella più conveniente possibile sia dal lato tecnico, che da quello economico ed igienico, ma sembra intanto che una soluzione provvisionale e contingente, in attesa di quella a carattere permanente, sia oggi realizzabile sulla base delle disponibilità sopra illustrate.

Per altro, attesa la disponibilità dimostrata dai proprietari dei pozzi della zona, di fornire spontaneamente acqua al comune, non si ritiene di poter applicare l'istituto della requisizione, al quale, come è noto, ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 marzo 1965, n. 2248, allegato E, può farsi ricorso soltanto in caso di grave ed urgente necessità pubblica e sempreché risulti impossibile sodisfare altrimenti esigenze di pubblico e generale interesse.

Il Ministro dei lavori pubblici; Bucalossi.

COSTAMAGNA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere:

- 1) se la direzione generale di pubblica sicurezza sia riuscita a richiamare nei servizi di polizia tutti quei sottufficiali e agenti, da anni sottratti ai loro compiti di istituto ed « imboscati », in comode segreterie ministeriali o in altri uffici centrali e periferici;
- 2) se ritenga opportuno predisporre la istituzione di un ruolo ausiliario, al quale potrebbero accedere cittadini disposti ad affiancarsi alle forze di polizia nell'effettuazione di servizio di vigilanza nelle banche, negli stabilimenti industriali, nei negozi di preziosi. (4-13419)

RISPOSTA. — Premesso che è stato recentemente effettuato un notevole recupero di unità di personale adibito a servizi complementari, giudicati non strettamente necessari in relazione alle pressanti necessità degli impegni prioritari, l'impiego di un certo numero di militari in uffici centrali e periferici dell'amministrazione di pubblica sicurezza, con mansioni burocratiche - che del resto è comune a tutti i corpi di polizia e alle altre forze armate - è dettato dall'esigenza di assicurare il funzionamento degli uffici medesimi, nella trattazione di affari attinenti i compiti di istituto. Ciò peraltro risulta anche nelle previsioni della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, contenente modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicu-

Per quanto riguarda, in particolare, l'istituzione di un ruolo ausiliario di polizia con compiti di vigilanza degli obiettivi più esposti ad azioni criminose, quali banche, gioiellerie, eccetera, si fa presente che le molteplici esigenze dei servizi di istituto richiedono la massima efficienza del personale addetto ai compiti di vigilanza e di pronto intervento e di ciò si tiene conto nell'assegnazione e nello impiego delle forze di polizia senza istituire appositi ruoli separati. Si soggiunge, altresì, che trovasi all'esame della II Commissione interni della Camera dei deputati, un disegno di legge di più vasta portata, concernente lo incorporamento di unità di leva nel corpo delle guardie di pubblica sicurezza, quali volontari ausiliari (atto n. 2851).

Detta iniziativa mira a venire incontro alle esigenze di personale richiesto, in misura sempre maggiore, dalla necessità di contrastare energicamente la recrudescenza, registratasi in questi ultimi anni, del fenomeno criminoso.

La citata forza ausiliaria potrebbe essere convenientemente impiegata in quei servizi che non necessitano di una notevole esperienza o di una specializzazione di lunga durata, consentendo il recupero di unità per potenziare altri servizi di preminente impegno.

Il Ministro: Gui.

COSTAMAGNA. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per conoscere, ove fosse verificata la notizia ripresa da vari organi di stampa, dell'interesse dell'Alfa-Romeo per la Innocenti, quale sarebbe l'ammontare dell'operazione e quali le prospettive sul piano occupazionale e produttivo, attese le attuali difficoltà di mercato automobilistico.

(4-13652)

RISPOSTA. — Le notizie diffuse dalla stampa, di cui in oggetto, risultano prive di fondamento.

L'Alfa-Romeo, infatti, non ha in programma rapporti di collaborazione con l'Innocenti e con il gruppo *British Leyland* né è interessata al rilievo delle attività della Innocenti.

Il Ministro: BISAGLIA.

DI GIOIA, VANIA E PISTILLO. - Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiono e nelle zone depresse del centro-nord. — Per sapere se siano a conoscenza del grave clima di tensione che si va sviluppando nei comuni di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia (Foggia) a causa dell'irresponsabile atteggiamento di un gruppo di frutticoltori del posto che, a distanza di soli 3-4 anni dall'impianto di moderni pescheti - realizzati anche con finanziamento pubblico - stanno ora orientandosi per la estirpazione delle giovani piante, al fine di ripristinare forme di colture estentive che, oltre a ridurre notevolmente le possibilità occupazionali della mano d'opera locale, costituirebbe motivo di serio arretramento sul piano socio-economico della zona e rappresenterebbe un vero delitto in danno della economia na-

L'iniziativa dei frutticoltori è tanto più grave in quanto viene attuata come forma di ritorsione contro i sindacati, all'indo-

mani della conclusione del nuovo contratto di lavoro dei braccianti e senza alcun parere dei consigli sindacali e degli organi di governo locali, in un momento di grave crisi economica che dovrebbe stimolare l'incremento della produzione nazionale anche della frutta per soddisfare le richieste di mercato, evitando o riducendo il ricorso alla importazione.

Poiché non risulta che ci sia finora stata una iniziativa del Governo per impedire l'attuazione del delittuoso proposito dei frutticoltori, tanto che in alcune aziende (fratelli De Martino-Norante, eccetera), si sta già procedendo all'estirpazione delle prime piante, si chiede di sapere quali misure urgenti intendano adottare i ministri per mettere fine al grave fatto e garantire, con la sopravvivenza e lo sviluppo della peschicoltura nel basso tavoliere della Capitanata, la difesa dei livelli occupazionali dei braccianti e la tutela di una importante produzione alimentare di cui il paese ha tanto bisogno di incrementare.

Più in particolare, si chiede di sapere se e quali finanziamenti pubblici siano stati a suo tempo concessi per l'impianto di pescheti nella zona in questione e cosa intenda concretamente fare il Governo per evitare la vanificazione degli investimenti effettuati. (4-14274)

RISPOSTA. — Non risulta che, negli ultimi 3-4 anni, siano stati finanziati, con pubblico denaro, impianti di pescheti. Il regolamento CEE del 9 dicembre 1969, n. 2517/69 riguardante la concessione di premi per la estirpazione di meleti, pereti e pescheti, vietava la concessione di contributi nazionali per l'impianto delle specie indicate.

Poiché la citata normativa comunitaria mirava soprattutto ad adeguare il potenziale produttivo e qualitativo comunitario delle specie menzionate alle effettive capacità di assorbimento dei mercati, non sembra sostenibile la tesi secondo la quale, nell'attuale momento, dovrebbe incrementarsi la produzione nazionale della frutta fresca, per sodisfare le richieste di un mercato che, nonostante i menzionati provvedimenti, presenta sempre una certa pesantezza.

In ogni caso, non si vede quali interventi pubblici potrebbero essere svolti per impedire l'avviato processo di estirpazione di alcuni pescheti da parte di frutticoltori

di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia, e ciò anche qualora si riuscisse a dimostrare che una tale iniziativa sia stata presa per reazione al nuovo contratto di lavoro dei braccianti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA

FRASCA. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare, al fine di fare ottenere un equo indennizzo agli agricoltori di Terranova di Sibari (Cosenza) che la scorsa settimana hanno avuto le loro aziende fortemente danneggiate da un incendio di vastissime proporzioni che ha distrutto quasi tutto il raccolto di olive e di grano.

Si fa presente che il comune di Terranova da Sibari è un comune emintentemente agricolo e che le aziende danneggiate o distrutte rappresentano l'unica fonte di vita di quella popolazione. (4-13991)

RISPOSTA. — Spiace comunicare che questo Ministero non ha alcuna possibilità di intervenire nel senso in oggetto indicato, in quanto la legislazione vigente non consente di effettuare interventi per danni causati da incendio.

Il Ministro: MARCORA.

GASTONE E TAMINI. — Al Ministero delle finanze. — Per conoscere se sia al corrente che i lavoratori frontalieri italiani che prestano la loro attività in Svizzera sono sottoposti al pagamento delle imposte dirette in quel paese nella stessa misura dei cittadini della Confederazione.

Gli interroganti desiderano inoltre sapere quali iniziative il Governo ha intrapreso o intende intraprendere affinché i lavoratori suddetti possano beneficiare degli esoneri tributari concessi ai frontalieri tedeschi, austriaci e francesi occupati in Svizzera.

(4-07345)

RISPOSTA. — Preme di ricordare innanzitutto che il problema della doppia imposizione delle retribuzioni dei nostri connazionali che prestano attività lavorativa in territorio elvetico, fu posto da parte italiana già nel 1970 in sede di negoziati non ufficiali, diretti a concludere con gli sviz-

zeri una convenzione generale sulla particolare posizione fiscale dei nostri frontalieri.

Cominciò infatti da tal periodo a delinearsi con chiara rilevanza il problema, alla base del quale si pone tuttora la peculiarità della normativa interna della Confederazione elvetica, che vieta alla cennata categoria di lavoratori di stabilire la propria residenza in quel territorio: e ciò con la conseguenza inevitabile di creare un anomalo addensamento di prestatori d'opera nazionali, provenienti da zone diverse, lungo la fascia territoriale del nostro confine, con il fine di avere facilitato in tal modo l'accesso al mercato della manodopera elvetica.

Un problema, dunque, che occorreva risolvere e che appariva non a lungo dilazionabile, tant'è che essendosi ravvisata la necessità di considerarlo separatamente dalla trattativa globale, si è convenuto con le autorità svizzere di isolarlo dalla più ampia convenzione concernente le diverse categorie di reddito.

Su questa strada, caratterizzata per altro dalla esistenza di uno stretto collegamento tra i due problemi di ordine diverso, si è pervenuti alla definizione di un accordo firmato a Roma il 3 ottobre 1974, con il quale, oltre a stabilirsi una determinata compensazione finanziaria a favore di taluni comuni italiani di confine, è stata anche prevista la inimponibilità dei redditi di lavoro dipendente conseguiti in Svizzera dai nostri frontalieri.

L'accordo così firmato, ricalcando nella sostanza l'intesa franco-ginevrina sul frontalierato, realizza sodisfacentemente il duplice obiettivo dell'eliminazione della doppia imposizione sulle retribuzioni attraverso l'attribuzione del potere impositivo allo Stato nel quale viene prestata l'attività lavorativa e del ristorno di una quota-parte delle relative imposte prelevate dalla Svizzera a favore di quei comuni italiani di confine dei cui servizi pubblici e sociali i nostri frontalieri beneficiano con le proprie famiglie.

Analogamente, cioè, a quanto concordato dal Cantone di Ginevra con la Francia, ciascuno dei Cantoni svizzeri interessati all'impiego dei frontalieri italiani – Ticino, Grigioni e Vallese – provvederà per il ristorno, a beneficio dei comuni italiani di confine, di una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione – a livello federale, cantonale e comunale – delle remunerazioni dei frontalieri italiani, a compensazione delle spese sostenute dai cennati comuni a causa della presenza dei lavoratori frontalieri.

L'accordo, com'è noto, entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica, e le sue disposizioni avranno comunque effetto a partire dal 1º gennaio 1974.

Allo stato, da parte italiana all'accordo stesso è stata già data approvazione ed esecuzione con legge 26 luglio 1975, n. 386, mentre si attende ora che da parte Svizzera sia fatto altrettanto.

In questa prospettiva, l'amministrazione finanziaria, nel proposito di evitare il formarsi di una situazione di inutile disagio nei confronti dei destinatari delle norme approvate con l'anzidetto accordo, si è provvisoriamente orientata verso la soluzione apparsa meglio rispondente alle esigenze della categoria.

Ha cioè disposto ormai da tempo che agli effetti della dichiarazione dei redditi relativi al 1974, vanno considerati non imponibili i redditi di lavoro dipendente conseguiti in Svizzera dai nostri frontalieri.

Può dirsi pertanto avviata a concreto, sodisfacente esito la questione di che trattasi, per la quale l'attenzione del Governo, tenuto conto delle difficoltà che si sono dovute superare, è stata corrispondente all'attesa delle categorie interessate.

Il Ministro: VISENTINI.

LOMBARDI RICCARO. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per conoscere:

- 1) se risponda al vero che la direzione della società Italcable del gruppo IRI-STET e l'Intersind esercitano congiuntamente una arbitraria discriminazione fra le rappresentanze dei diversi sindacati presenti nell'azienda, non consentendo di fatto ai rappresentanti della UIL di partecipare alle varie consultazioni e trattative;
- 2) se risponda al vero che dirigenti sindacali della suddetta organizzazione siano stati oggetto di trasferimenti in deroga alle norme vigenti relative al necessario benestare dell'organo sindacale di appartenenza a garanzia dell'autonomia del dirigente nell'esercizio del suo mandato. (4-13613)

RISPOSTA. — Le notizie cui si riferisce l'interrogante, circa discriminazioni operate dalla società Italcable nei confronti dei

rappresentanti del sindacato UIL-UILI, risultano prive di fondamento in quanto i rappresentanti di detto sindacato hanno partecipato a tutte le consultazioni e trattative alle quali hanno aderito le altre organizzazioni sindacali del personale.

Va aggiunto anche con riferimento al punto 2) della interrogazione che il pretore di Roma – al quale il sindacato UIL, in data 11 marzo 1975, aveva presentato ricorso (ex articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300) per pretesa attività antisindacale della società ha emesso decreto di rigetto del ricorso stesso dichiarandolo « infondato sia in fatto che in diritto » ed ha condannato l'UIL al pagamento delle spese processuali.

Il Ministro: BISAGLIA.

LOSPINOSO SEVERINI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. - Per conoscere il suo pensiero ed i provvedimenti che intende adottare o promuovere al fine di risolvere la crisi, particolarmente grave, che da tempo investe il settore bieticolo. Detta crisi nella zona del Melfese (provincia di Potenza) assume aspetti ancora più gravi, in quanto in detta zona e specialmente nel territorio del comune di Melfi funziona uno zuccherificio che è denominato del Rendina, il quale è alimentato dalle bietole, prodotte nella zona e corre il rischio, per la forte diminuzione della produzione, di cessare la sua attività.

Detto opificio eseguì la sua prima lavorazione nell'anno 1960 con una potenzialità iniziale giornaliera di quintali 25 mila di bietole, che venivano allora in gran parte trasferite dalla zona agricola di Foggia ed in parte - circa il 30 per cento, prodotte nel comprensorio del Rendina, e più precisamente nella valle dell'Ofanto (comuni di Lavello, Melfi, Canosa, Ascoli) – nonché negli ottimi terreni del basso melfese. Andando avanti nel tempo la coltivazione della bietola si sviluppò sempre di più tanto che nel 1967, avendo essa raggiunto un'entità ragguardevole, lo stabilimento fu ampliato e fu portato da una potenzialità di 25 mila quintali giornalieri a quella di 45 mila quintali giornalieri. Esso, così potenziato ed ammodernato negli impianti e nella tecnologia, funzionò in piena attività fino alla campagna del 1972, quando si cominciavano a manifestare i primi sintomi di crisi nella coltivazione della bietola, che, per quanto incoraggiata e sostenuta dalla stessa industria saccarifera, con erogazione di mutui a tasso agevolato e per l'acquisto di macchine agricole e per impianti di irrigazione e con anticipazioni colturali nell'ordine di lire 250-300 mila per ettaro versate nel corso del ciclo agrario, si è andata rapidamente aggravando fino a fare segnare nella campagna saccarifera tes'é decorsa un calo di produzione per minori investimenti di circa il 40 per cento passando da quintali 2.600.000 circa di bietole prodotte nei comprensori del Rendina e Foggia nell'anno 1972 a quintali 1.580.000 circa, della campagna 1973.

Per quanto riguarda più specificatamente il comprensorio del Rendina (comuni di Melfi, Lavello, ecc.) la produzione delle bietole è passata da quintali 1.225.000 del 1972 a quintali 613 mila del 1973, segnando un calo di circa il 50 per cento in un solo anno.

Sull'andamento dell'annata in corso le prospettive sono ancora più preoccupanti, poiché, per il generale aumento dei costi verificatisi in questi ultimi tempi, la coltivazione della bietola è venuta a risultare sempre meno remunerativa rispetto alle altre colture concorrenziali quali il grano, il pomodoro, gli ortaggi, eccetera, che principalmente nella Valle dell'Ofanto hanno trovato maggiore accoglienza che altrove. È pertanto da prevedere che per la campagna del 1974 le cui semine dovranno avere inizio in questo mese l'investimento a bietole subirà una ulteriore sensibile riduzione se non verranno emanati provvedimenti atti a rendere la coltivazione della bietola competitiva con le altre colture che, beneficiando di un mercato libero, registrano redditi fino a dieci volte superiori a quelli delle bietole.

Le conseguenze della crisi suddetta saranno gravi ed irreparabili se non si provvederà in tempo; oltre ai riflessi di carattere valutario, che interessano l'economia della nazione dovendo la stessa ricorrere all'importazione di grossi quantitativi di zucchero, è opportuno considerare nel nostro caso le conseguenze che deriverebbero all'economia del comune e della regione per la cessazione di attività dello stabilimento che tanti beneficì ha finora arrecato all'economia della zona ed in particolare alle popolazioni del comune di Melfi e di Lavello.

Non va dimenticato, infatti, che presso l'opificio trovano stabile occupazione oltre

cento dipendenti mentre, per la lavorazione stagionale, compresa nel periodo agostonovembre per i lavori straordinari di manutenzione da febbraio a luglio, trovano occupazione oltre 200 dipendenti.

All'esercizio vero e proprio dello stabilimento vanno poi aggiunte attività ausiliarie quali quella dei trasporti che nel nostro caso raggiungono la spesa di circa 400 milioni interessando oltre 100 trasportatori; anche di notevole entità è il movimento economico connesso alla produzione di polpe di barbabietole e di melasso oggi particolarmente ricercate sul mercato come mangimi per allevamenti zootecnici. (4-08768)

RISPOSTA. — La situazione della bieticoltura della zona del Melfese, di che trattasi, s'inquadra nella generale situazione di crisi della bieticoltura nazionale, per effetto, in particolar modo, di una non adeguata remuneratività delle colture.

Al riguardo, premesso che la regolamentazione comunitaria relativa al settore bieticolo-saccarifero priva gli Stati membri della facoltà di determinare autonomamente i prezzi alla produzione che vengono fissati, al netto d'imposte e tasse, direttamente dalla Comunità, si fa presente che. per la valorizzazione della coltura per la campagna 1974-75, attraverso un accordo interprofessionale (stipulato - dopo ripetute convocazioni delle parti - presso questo Ministero) è stata garantita ai produttori una integrazione, rispetto ai minimi comunitari, di circa 261 lire il quintale bietola, con una differenza in più, rispetto alla campagna precedente, di lire 141 il quintale.

Complessivamente, quindi, considerando la remunerazione minima comunitaria (lire 1.739 per quintale bietola) gli aiuti nazionali (lire 320 per quintale) l'accennata integrazione nazionale sul prezzo minimo comunitario (lire 261 al quintale) nonché l'importo dell'IVA (circa lire 139 il quintale) è stato assicurato un compenso di lire 2.459 il quintale, contro quello di lire 1.590 della campagna precedente.

Ulteriori miglioramenti sono stati ottenuti relativamente alle condizioni di trasporto del prodotto ai centri di trasformazione alla restituzione delle polpe e alle anticipazioni colturali.

Inoltre, sulla base di una norma i comunitaria, richiesta dalla delegazione italiana quale più congruo riconoscimento in sede CEE delle necessità della bieticoltura mediterranea, è stata trasferita al produttore agricolo la quasi totalità dell'aumento del prezzo dello zucchero di scorta nel nostro paese al 30 giugno 1973; il che ha significato, in concreto, una integrazione di circa 280 lire il quintale, pari al 19 per cento del prezzo base.

Si aggiunge che, in sede di trattative per la definizione della nuova normativa comunitaria del settore, valida dal 1º luglio 1975 al 30 giugno 1980, la nostra delegazione ha ottenuto un complesso di misure, relative alla fissazione delle quote di produzione, atte a rendere possibile l'adeguamento delle quote stesse alle più evidenti realtà produttive constatate nel primo periodo di validità della disciplina comunitaria (1968-1975); nonché l'estensione (e l'adeguamento) degli aiuti nazionali a tutta la produzione nazionale, in quanto produzione deficitaria rispetto alla quota assegnata.

Per la campagna 1975-76, il Governo, nella sua collegialità, ha garantito una remunerazione minima di circa 3.245 lire al quintale a 16º (compresa IVA) contro quella, innanzi indicata, di lire 2.459 della campagna precedente.

La definizione di un accordo interpro fessionale (anche questa volta stipulato presso questo Ministero) in anticipo rispetto alle semine e il livello della remunerazione garantita hanno comportato un incremento degli investimenti che si può valutare di circa il 30 per cento rispetto alla campagna 1974-75.

Questo Ministero ha, peraltro, più volte prospettato, in sede nazionale, la necessità di adeguare opportunamente il prezzo dello zucchero al consumo, onde facilitare la definizione di accordi interprofessionali che assicurino remuneratività alla coltura.

Per la campagna 1975-76, con provvedimento del CIP n. 14/75 del 1º luglio 1975, il prezzo dello zucchero è stato opportunamente adeguato onde assicurare, nell'attuale quadro produttivo comunitario, il pagamento dei livelli di remunerazione garantiti dal Governo ai produttori.

Il Ministro: MARCORA.

MASCIADRI. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere se i sei miliardi elargiti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'orienta-

mento dei consumi alimentari, ritenuto necessario in tutti gli strati della popolazione, non sarebbero stati meglio utilizzati in aiuti agli agricoltori che si dibattono attualmente in difficoltà creditizie non ottenendo sufficienti crediti agevolati di fronte all'aumento delle spese per sementi, concimi, lavori dei campi.

L'interrogante chiede inoltre un dettagliato rendiconto circa i destinatari di tale stanziamento. (4-11499)

I fondi stanziati nel bilancio di questo Ministero in base all'articolo 2-novies della legge 4 agosto 1971, n. 592, sono stati: di 3 mila milioni di lire per l'esercizio 1971; di 3 mila milioni di lire per l'esercizio 1973; di mille milioni di lire per l'esercizio 1974 e di 1.350 milioni di lire per l'esercizio 1974, per un totale di 8.350 milioni di lire.

Di tali disponibilità, impegnabili entro il quinquennio successivo all'anno di stanziamento, sono state ad oggi impegnate lire 3.859.517.000.

Gli impegni hanno riguardato le campagne promozionali: « Alimenti d'Italia » per lire 221 milioni; carni di pollame e alternative alle bovine per lire 534.789.100; pesce azzurro, trota, latte, formaggi, carni bovine, suine, di pollo e di tacchino per lire 1.838.521.450 (in corso di svolgimento); la campagna di educazione alimentare a cura dell'Istituto nazionale della nutrizione, per lire 451 milioni (avrà inizio il 29 ottobre 1975); studi e ricerche nel campo alimentare affidati all'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) per lire 400 milioni; partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, nonché iniziative varie, ciascuna per costi di molto minori, per l'importo complessivo di lire 414.206.450.

Pertanto, i programmi già espletati, in corso o da svolgere sono stati attuati in gestione diretta, a cura di questo Ministero, oppure da enti che hanno già dato buona prova in tale settore di attività ed i risultati finora ottenuti sono stati giudicati sodisfacenti.

Sulla somma disponibile ad oggi di lire 4.490.483.000 sono da assumere impegni per iniziative, già in fase avanzata di formulazione, per circa 3 miliardi e mezzo di lire, di cui la principale – una campagna promozionale in favore dei vini italiani in Gran Bretagna e nella Germania Federale,

affidata all'Istituto per il commercio con l'estero – importerà la spesa di 2 miliardi di lire.

Altra campapna promozionale ugualmente all'estero, in favore dei prodotti ortofrutitcoli, importerà una spesa di 500 milioni di lire, mentre un nuovo incarico per studi su determinati prodotti verrà affidato all'INEA, per l'importo di 400 milioni di lire.

Per la disponibilità residua, da valutare intorno al miliardo di lire, sono già in corso di studio ulteriori attività promozionali.

Alcune campagne promozionali, come quelle del vino all'estero, abbisognano di una continuità nel tempo per essere valide, tanto che si attendono, a decorrere dal bilancio del prossimo anno, ulteriori nuovi stanziamenti.

Gli stanziamenti ottenuti per consentire l'applicazione di una norma che fu votata dal Parlamento, e alla quale si riconosce una sempre maggiore validità, non avrebbero consentito, comunque, di far fronte alle altre esigenze prospettate dall'interrogante; esigenze che, d'altra parte, il Ministero ha tenute ben presenti, promuovendo l'emanazione del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125.

Il citato provvedimento legislativo, come è noto, ha fra l'altro autorizzato stanziamenti di complessive lire 30 miliardi, che consentiranno alle Regioni di assistere nell'anno 1975, con il concorso negli interessi, operazioni di prestito agevolato per la conduzione delle aziende agricole per oltre 380 miliardi di lire.

Il detto stanziamento è stato già ripartito tra le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, previa approvazione della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il Ministro: MARCORA.

MENICACCI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere se sia il caso di conservare l'attuale carcere mandamentale di Città di Castello (Perugia) adattato in un vecchio convento seicentesco delle monache del Paradiso privo di servizi igienici, senza luce elettrica nelle celle, senza alcuna garanzia di sicurezza, e quindi se

il Ministero convenga sulla utilità reale del servizio piuttosto che sulla opportunità di sopprimerlo – attesa la sconvenienza economica di un rammodernamento del grandioso plesso immobiliare – onde consentire una sua razionale utilizzazione, dopo le bonifiche necessarie atte a permetterne la fruizione da parte di organi scolastici o assistenziali, sempre a cerca di locali nella città tifornate. (4-11442)

RISPOSTA. — In ordine alla conservazione dell'attuale carcere mandamentale di Città di Castello, il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Perugia, il locale procuratore della Repubblica e l'ispettore distrettuale per gli istituti per adulti hanno espresso parere contrario alla soppressione del carcere predetto, in base alla considerazione che l'istituto assolve, data la situazione di affollamento degli stabilimenti di Perugia, una importante funzione, quale quella di accogliere i detenuti che sia impossibile ospitare negli istituti perugini.

Questo Ministero, a seguito di tali motivati pareri, dopo approfondito esame del problema, anche alla luce delle considerazioni, di indubbio valore, contenute nella interrogazione, che militerebbero a favore della soppressione del carcere, ha ritenuto tuttavia prevalenti le ragioni rappresentate dalle indicate autorità giudiziarie e amministrative del distretto ed ha, quindi, sollecitato il competente comune di Città di Castello a compiere le opere di restauro necessarie per la normale funzionalità del carcere in questione.

Il Ministro: ORONZO REALE.

MENICACCI. — Ai Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro. — Per conoscere a quale prezzo è stata acquistata dalla amministrazione provinciale di Perugia con il voto della maggioranza socialcomunista l'isola Polvese nel lago Trasimeno, da chl è stata comprata, in che data era stata acquistata dal precedente proprietario, se è vero che era stata pagata meno di un terzo di quanto poi ha pagato la provincia e se è vero altresì che l'amministrazione provinciale acquirente ha contratto un mutuo obbligazionario per pagare il prezzo dovuto con la Banca nazionale del lavoro di Perugia al tasso del 19,75 per cento, chi erano gli amministratori della ex società NECIT, la quale curava l'isola prima dell'acquisto da parte della amministrazione provinciale e che ora sembra chiamarsi « Polvese SpA » alle dirette dipendenze della provincia, come possa spiegarsi tale cambiamento di ragione sociale e di nuovo rapporto instaurato con l'ente pubblico, a quale uso è stata destinata l'isola costata una notevole somma per fini che non attengono istituzionalmente all'ente provincia. (4-12067)

RISPOSTA. — Con deliberazione del 21 settembre 1973, rinviata per riesame dal comitato regionale di controllo, l'amministrazione provinciale di Perugia stabiliva di acquistare, al prezzo di lire 850 milioni, l'intero pacchetto azionario della società per azioni immobiliare NECIT di Milano, avente per fine la gestione dell'isola Polvese del lago Trasimeno, unico cespite della società stessa.

Con successiva deliberazione del 28 dicembre 1973, debitamente approvata dal competente comitato regionale di controllo e divenuta esecutiva il 25 gennaio 1974, lo stesso consiglio provinciale confermava il precedente atto e, di conseguenza, il presidente chiedeva al prefetto di Perugia l'autorizzazione all'acquisto, ai sensi della legge 21 giugno 1896, n. 218, che veniva concessa con decreto dell'11 maggio 1974, con il parere favorevole dell'ufficio tecnico erariale sulla congruità del prezzo.

La società aveva acquistato nel 1959 l'isola Polvese dal signor Giorgio Biagiotti e dal demanio dello Stato, cui apparteneva una parte del territorio insulare; non si è in grado di precisare il prezzo di acquisto dell'isola stessa, avvenuto nel 1959, da parte della predetta società NECIT.

Il contratto di acquisto è stato reso esecutivo dal comitato regionale di controllo con visto del 10 aprile 1975, n. 4731, ed il mutuo obbligazionario per lire 850 milioni è stato perfezionato con la Banca nazionale del lavoro il 26 marzo 1975, al tasso di mercato.

Ulteriori notizie sull'operazione sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 (legge bancaria).

Amministratore unico della società NE-CIT, fino al 4 aprile 1974, data dell'assemblea ordinaria degli azionisti, era il dot-

tor Alberico Lalatta; attualmente la società stessa è amministrata da un consiglio di amministrazione, presieduto dal signor Luigi Branconi, dipendente dell'amministrazione provinciale e dai signori Francesco Secca, Francesco Panico e Tommaso Massa.

Il nuovo consiglio di amministrazione ha deciso il cambiamento della denominazione della società in società Polvese società per azioni.

Scopo dell'acquisto in argomento è quello di salvaguardare un rilevante patrimonio ecologico per metterlo a disposizione del pubblico come parco e per utilizzarlo, eventualmente, quale località di convegni.

Il Ministro dell'interno: Gui.

MENICACCI. — Ai Ministri dell'interno, degli affari esteri e di grazia e giustizia. — Per sapere: 1) quale consistenza abbia avuto il traffico di armi e mezzi da guerra, dagli F 104 ai Mirage, dai carri armati ai cannoni leggeri e alle motosiluranti, che sarebbe stato scoperto dalla magistratura di Torino, che ha fatto arrere sei persone, cinque a Modena a una a Terni (nota per i suoi sentimenti di parte socialista), le quali si giovarono di una ditta modenese di import-export per mascherare l'illecito commercio;

2) se le predette persone e la ditta di *import-export* erano intestatarie o meno di regolari licenze di esportazione, quando rilasciate e da chi, se le armi acquistate per conto terzi passavano o si fermavano in Italia, o per conoscere le dimensioni del traffico e la provenienza delle armi (se italiane o europee). (4-12136)

RISPOSTA. — Il fatto relativo ad un presunto traffico di armi e mezzi bellici, segnato nella interrogazione, è stato dapprima oggetto di esame da parte della procura della Repubblica di Torino che, in data 10 gennaio 1975, a seguito degli accertamenti svolti, chiese al giudice istruttore di elevare nei confronti di tale Boschetti Gherardo ed altre cinque persone imputazione per il reato di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, contenente disposizioni per il controllo delle armi e di ordinare nel contempo, previa emissione del mandato di arresto nei confronti degli imputati, la trasmis-

sione degli atti alla procura della Repubblica di Roma per competenza. Tali richieste furono accolte dal giudice istruttore, ma la procura della Repubblica di Roma investita del procedimento, dichiarò la propria incompetenza per territorio in ordine al processo, disponendo la trasmissione degli atti relativi al giudice istruttore presso il tribunale di Modena per competenza. Il giudice istruttore, con sentenza 28 marzo 1975, su conforme richiesta della procura di Modena, ha dichiarato non doversi procedere contro il Boschetti e gli altri cinque imputati di avere posto in vendita armamenti da guerra ed esplosivi perché il fatto non sussiste.

> Il Ministro di grazia e giustizia: Oronzo Reale.

MICHELI PIETRO. — Al Ministri delle finanze e di grazia e giustizia. — Per conoscere - avendo presente che da alcuni mesi la conservatoria dei registri immobiliari di Bologna soprattutto per lamentate carenze di personale non è più in grado di assicurare con la dovuta tempestività, e comunque entro limiti di tempo utili, l'importante servizio delle misure ipotecarie, con pregiudizio obiettivo per la certezza dei rapporti giuridici, con grave disagio e nocumento per gli operatori e per l'attività economica in genere, compressa e ritardata nella ripresa, e con manifestazioni di sdegno degli utenti di tale servizio delle quali si è avuta eco nella stampa quotidiana (il tutto a conferma di questo stato di cose documentato anche in una nota del conservatore di quegli uffici in data 7 gennaio 1975, protocollo n. 12, diretta anche ai dicasteri competenti) - quali provvedimenti intendano adottare, nella sfera di rispettiva competenza, per eliminare gli inconvenienti denunciati e ripristinare un utile e indispensabile servizio pubblico di cui la collettività ha giustamente diritto. (4-12343)

RISPOSTA. — La denunciata situazione riguardante la funzionalità della conservatoria dei registri immobiliari di Bologna ed il conseguente disagio dei cittadini che debbono avvalersi delle prestazioni dell'ufficio suddetto sono ben presenti all'attenzione di questa amministrazione.

Al riguardo occorre, però, dire che non solo l'ufficio di cui trattasi, ma tutta l'am-

ministrazione finanziaria nel suo complesso opera, ormai da tempo, in una situazione di gravi difficoltà connesse essenzialmente con la necessità di far fronte al notevole sforzo organizzativo conseguente all'applicazione della riforma tributaria. Tra l'altro, nello specifico settore, si è dovuto istituire un considerevole numero di nuove conservatorie e provvedere, conseguentemente, alla revisione delle circoscrizioni di quasi tutte quelle esistenti.

E tutto ciò, è bene sottolinearlo, in concomitanza con il rilevante esodo di impiegati dovuto alle norme di favore recate dalla legge 24 giugno 1970, n. 336, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Va da sé che una soluzione che consenta a tutti gli uffici di funzionare con regolarità, creando i presupposti per un avvio ed una gestione sodisfacenti della riforma tributaria, possa attraverso la necessità che la amministrazione finanziaria nel suo complesso, possa contare, mediante un adeguamento dei propri organici, su una dotazione di personale efficiente dal lato operativo ed al tempo stesso numericamente sufficiente.

Tutto ciò, peraltro, non deve neppure indurre a far pensare ad un sostanziale immobilismo dell'amministrazione. Anzi, nel breve periodo, nulla viene tralasciato onde assicurare agli uffici un ragionevole grado di funzionalità.

In particolare, per la conservatoria dei registri immobiliari di Bologna, dove una delle cause di disfunzione è stata individuata nelle difficoltà pratiche di trasporto e maneggio dei registri, dall'aprile di quest'anno si è provveduto ad aggiungere una terza unità ai due elementi di fatica estranei all'amministrazione, che già svolgono le suddette mansioni verso retribuzione a cui sì fa fronte con i fondi delle spese di ufficio, ai sensi degli articoli 37 della legge 25 luglio 1943, n. 540, e 15 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Il Ministro delle finanze: Visentini.

NICCOLAI CESARINO. — Ai Ministri della pubblica istruzione, della difesa e per i beni culturali e ambientali. — Per sapere quali motivi hanno impedito il completo restauro dell'abitazione del defunto dottor Giuliano Vanghetti, posta in località Prunec-

chio, frazione di Vallanova, nel comune di Empoli, abitazione dichiarata monumentale e sotto tutela delle Belle arti e del provveditorato alle opere pubbliche di Firenze. Infatti, nonostante la insistente sollecitazione della signora Flora Vanghetti, dopo quattro anni dallo stanziamento di lire dieci milioni per il completamento del secondo lotto di lavori di restauro, non è stato fatto ancora niente, con gravi conseguenze per la famiglia che vi abita la quale non può eseguire i lavori per proprio conto per le ragioni anzidette mentre i soffitti si sono deteriorati e divenuti pericolanti costringendo gli interessati ad ammucchiare nelle cantine vari oggetti casalinghi e mobili, determinandosi così una situazione insostenibile.

Se considerino necessario ed urgente il loro interessamento per la definitiva restaurazione di detto immobile nell'interesse della famiglia e per la salvaguardia di quel bene culturale. (4-13909)

RISPOSTA. — Il restauro di casa Vanghetti è assunto dal genio civile di Firenze ai sensi della legge 14 marzo 1968, n. 292.

Il ritardo segnalato nei confronti della esecuzione dei lavori di restauro è dovuto al relativo *iter* giuridico-burocratico della pratica, non dipendente dalle volontà di questo dicastero.

Infatti, con lettera del 27 maggio 1975, n. 5599, il Ministero dei lavori pubblici. provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana, rendeva noto all'ufficio del geno civile di Firenze che, con decreto provveditoriale di pari data e numero, in corso di registrazione alla Corte dei conti, è stata approvata la perizia per lire 10 milioni, relativamente al secondo lotto di lavori in argomento, tutti a base d'asta.

Pertanto, non appena la Corte dei conti avrà comunicato l'avvenuta registrazione dell'atto, il geno civile di Firenze procederà senz'altro ad indire relativa gara d'appalto lavori, a norma delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: Spadolini.

NICCOLAI GIUSEPPE. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per sapere:

1) se sia esatto che il presidente dell'ex società dei trasporti RAMA di Grosseto, Fusi Torquato, ha assicurato tutti i mezzi di trasporto con l'UNIPOL;

2) se sia esatto che il presidente dei servizi pubblici di trasporto ex RAMA e l'agente generale dell'UNIPOL in zona, sono la stessa persona. (4-11701)

RISPOSTA. — Il testo dell'interrogazione è stato, a suo tempo, trasmesso alla procura generale presso la corte d'appello di Firenze, la quale, compiuti gli accertamenti del caso, ha ora riferito di non aver ravvisato nei fatti segnalati estremi di reati perseguibili d'ufficio e, in particolare, contro la pubblica amministrazione.

Al riguardo la predetta procura generale ha fatto testualmente presente che trattasi nella specie di rapporti economici intercorrenti tra due persone giuridiche di diritto privato - la società CASA (Cooperativa assistenza servizi assicurativi) e la società per azioni RAMA (Rete automobilistica maremmana amiatina) - come risulta dai rispettivi statuti ed ha aggiunto che, per quanto ancor più specificamente concerne la persona del signor Fusi Torquato, senatori della Repubblica (al quale si accenna nella interrogazione) lo stesso per le cariche ricoperte nei due enti, non esercita pubbliche funzioni, per cui non sono neppure ipotizzabili nei suoi confronti estremi di responsabilità per interesse privato in atti di ufficio.

Si fa presente infine, per completezza di risposta, che da comunicazioni scritte pervenute dal medesimo senatore Fusi a seguito della presentazione della interrogazione, risulta: 1) che il predetto non è più presidente della società per azioni RAMA dal 7 febbraio 1975 per scadenza del mandato; 2) che gli automezzi della società anzidetta assicurati con l'UNIPOL durante l'esercizio della sua duplice funzione segnalata nella interrogazione furono soltanto 19, su un parco autoveicoli di oltre un centinaio di mezzi posseduto dalla RAMA; 3) che egli nella sua qualità di presidente della CASA e della società RAMA non ha percepito alcuna indennità di carica, per dichiarazione espressa nei verbali dei rispettivi consigli di amministrazione.

Il Ministro: REALE ORONZO.

PAZZAGLIA. — Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo. — Per conoscere se ritengano di dover urgentemente adottare i provvedimenti necessari per consentire la razionale utilizzazione della

darsena esistente nel porto di Porto Torres (Sassari) (ed attualmente divenuto il «cimitero» di natanti) per la nautica da diporto ad ogni livello.

Ciò in considerazione della utilità che tale darsena avrebbe per la popolazione dei centri attorno a detto porto, e in relazione allo sviluppo turistico delle zone vicine a Porto Torres. (4-02306)

RISPOSTA. — I lavori per la razionale utilizzazione della darsena esistente nel porto di Porto Torres sono stati appaltati nel dicembre del 1973 e sono attualmente in fase di ultimazione.

Il Ministro dei lavori pubblici: BUCALOSSI.

PERRONE. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per conoscere:

- 1) i motivi che hanno indotto la SIP a sopprimere, nel comune di Patti (Messina) il servizio n. 181 (informazioni elenco abbonati di altre province) e che giustificherebbero l'attuazione di analoghi provvedimenti, per quanto riguarda il servizio CIM (commutazioni) ed altri servizi telefonici di particolare importanza, esistenti nel predetto comune, capoluogo di un distretto tra i più importanti per estensione territoriale e per numero di abitanti;
- 2) se ritenga che l'attuazione dei suddetti provvedimenti, non debba necessariamente recare pregiudizio anche in relazione alle aumentate esigenze della utenza interessata, in quanto si deve presumere che i servizi che si vorrebbero sopprimere, siano stati a suo tempo istituiti non già per errore o irresponsabilmente, ma, certamente, a seguito di un approfondito esame della situazione, dei suoi prevedibili sviluppi e, pertanto, in base a precise ed obiettive valutazioni anche di ordine tecnico ed economico:
- 3) se ritenga di dover sollecitamente intervenire, per disporre il più attento ed obiettivo riesame della situazione e dei vari elementi che avrebbero indotto ad una tale determinazione, allo scopo di evitare l'ulteriore danno che si paventa, il cui verificarsi costituirebbe un esempio, eclatante e non certo confortevole, di come la SIP intenda provvedere alla ristrutturazione dei servizi allo scopo di migliorarne l'efficienza, e non potrebbe non intaccare la veridicità della reale fondatezza dei motivi con i quali

si è voluto giustificare il pesante aggravio delle tariffe, per un servizio, come quello telefonico, che, per molti aspetti, può considerarsi sociale. (4-13579)

RISPOSTA. — Il servizio telefonico n. 181 (informazioni elenco abbonati di altre province) nel comune di Patti non è stato, né sarà soppresso; la SIP ha in realtà deciso di effettuarlo tramite operatrici del centro compartimento di Catania, con le quali l'utente che compone il n. 181 viene a trovarsi automaticamente collegato.

Tale provvedimento, che non incide in alcun modo sulla possibilità per gli utenti del distretto di Patti di avere le informazioni desiderate, né reca ad essi alcun aggravio economico, è stato adottato in considerazione della scarsa incidenza del traffico giornaliero svolto (in media 30-35 richieste) e tenuto conto che presso il centro superiore è possibile ottenere una più completa e migliore utilizzazione delle fonti di informazione necessarie allo svolgimento del servizio in questione.

Il Ministro: BISAGLIA.

RAICICH. — Al Ministro per i beni culturali e ambientali. — Per conoscere:

- 1) se vengano osservate le norme di tutela dei beni culturali anche nei casi di reperimento fatto da privati di opere o frammenti artistici e specie acheologici sui fondali marini;
- 2) se gli risulti che è in atto da parte di ben organizzati subacquei una vera e propria caccia a reperti archeologici lungo le coste italiane, che gli esiti di tale caccia sono in genere positivi, salvo il non trascurabile particolare che quanto reperito sfugge al controllo delle sovrintendenze, a ogni pubblica tutela e, ultimo ma non ultimo, alla pubblicizzazione necessaria ai fini della ricerca;
- 3) quali provvedimenti si proponga di adottare, anche, ove necessario, sul terreno legislativo, per ovviare ai gravi inconvenienti sopra lamentati. (4-14296)

RISPOSTA. — Ai rinvenimenti di oggetti di interesse artistico e storico si applica la stessa normativa e la stessa prassi amministrativa, avvengano essi sia nel sottosuolo, che nelle acque marine e interne (capitolo V della legge 1º giugno 1939, n. 1089).

Anche la repressione delle ricerche subacquee non autorizzate rientra nel più ampio problema delle esplorazioni archeologiche clandestine.

La direzione generale delle antichità e belle arti ha chiesto più volte l'intervento delle forze di polizia ed in particolare dei nuclei specializzati di sommozzatori dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza ed ha imposto anche provvedimenti di vincolo archeologico su alcuni tratti di mare interessati dalla presenza di relitti di navi antiche.

Gli inconvenienti lamentati non sembrerebbero pertanto dovuti a carenze di ordine normativo, ma alla difficoltà obiettiva di controllo da parte delle forze dell'ordine, tenuto anche conto dell'enorme campo di azione, rappresentato da quasi tutte le coste del territorio nazionale, senza escludere i laghi e i fiumi.

Non si esclude comunque di poter affrontare il problema specifico in un prossimo futuro, nell'ambito della auspicata revisione delle leggi di competenza ai fini di una tutela più puntuale e caratterizzante nel settore tanto delicato e così tipico della archeologia subacquea.

Il Ministro: Spadolini.

RICCIO STEFANO. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero. — Per chiedere:

- 1) se sia vero che l'Agint del gruppo Sopal è in trattative per l'acquisto del 50 per cento della società mercantile Oltremare;
- 2) se intendono opporsi ad operazioni del genere, che tendono a ricostituire un monopolio per le banane, a suo tempo soppresso;
- 3) se, infine, intendano garantire e come la libertà di importazione degli operatori privati del ramo. (4-14076)

RISPOSTA. — La SOPAL, società finanziaria dell'EFIM per il settore alimentare, ha concluso, dopo aver ottenuto la prescritta autorizzazione di questo Ministero con l'ente nazionale banane somale un accordo di commercializzazione per la vendita di banane della Somalia in Italia.

Tale accordo prevede l'assunzione di una partecipazione del 50 per cento da parte della AIND di Piacenza, società controllata dalla SOPAL, al capitale azionario della SMO – Società mercantile di oltremare, società per

azioni di diritto italiano che cura la vendita in Italia delle banane somale.

Quanto alle preoccupazioni espresse dall'interrogante circa la ricostituzione di un monopolio di banane, si precisa che la quota di banane somale importate in Italia ha un'incidenza sul totale del mercato di appena il 13 per cento, essendo ulteriormente scesa rispetto al 1974.

Deve, inoltre, considerarsi che tra le ragioni di ordine generale che hanno indotto la SOPAL ad intervenire nel settore vi è proprio l'intento di evitare l'insorgere di fenomeni monopolistici che la massiccia presenza della United Fruits sul mercato italiano potrebbe far temere.

Il Ministro delle partecipazioni statali: BISAGLIA.

RUSSO FERDINANDO. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per sapere se sia a conoscenza dell'attuale grave infestazione di cimici del grano, che, partendo dalla provincia di Palermo, minacciano la produzione granaria della Sicilia e potrebbero colpire, se non debellate in tempo, altre regioni meridionali.

Considerato l'allarme diffusosi fra i coltivatori e gli imprenditori agricoli per la tanto temuta cimice del grano, l'Aelia rostrata, che, apparsa per la prima volta in Sicilia nel 1974, ha devastato intere produzioni di grano duro nelle aree centro occidentali dell'isola e si è quindi rifugiata, nel corso dell'inverno, sulle montagne delle Madonie per riprendere, al migliorare delle condizioni climatiche, il suo veloce cammino verso i campi coltivati delle vallate dello Imera, del Belice e del San Leonardo

Tenuto presente che la nuova infestazione, manifestatasi a sud della catena delle Madonie, si è estesa a macchia d'olio, raggiungendo, in pochi giorni, punti di penetrazione di oltre 50 chilometri dal luogo di partenza interessando il territorio dei comuni di Petralia Soprana e Sottana, Stufi, Alimena, Aliminusa, Montemaggiore, Valledolmo, Geraci Siculo, Isnello, Caccamo, Lercara, Castronovo, Polizi Generosa, Mezzofuso, Villa Frati, Vicari, Alfa, Prizi, Palazzo Adriano, Roccapalumba, Corleone, e muovendosi in direzione delle province di Enna, Caltanissetta e Agrigento.

Rilevato che, per la prolificità, la voracità e la velocità dei parassiti presenti, dalle caratteristiche note e meno note, le parti più produttive del territorio cerealicolo della Sicilia sono gravemente minacciate, con il pericolo dell'estendersi del fenomeno verso altri territori o regioni cerealicoli;

l'interrogante chiede di conoscere quali immediati provvedimenti il ministro ritenga di adottare per:

- 1) il controllo e la precisa identificazione del comprensorio invaso dalle cimici, attraverso l'invio sui luoghi di un adeguato numero di tecnici ed osservatori specializzati in modo da circoscrivere l'area da disinfestare con una azione di lotta a tappeto in grado di bloccare l'avanzata degli insetti;
- 2) l'applicazione delle norme contenute nella legge n. 987 per la difesa delle malattie delle piante, con la tempestività richiesta, dalla dimensione della parte del comprensorio già individuato quale sede di focolai di colonie di cimici, dalla impossibilità di operare con i tradizionali mezzi meccanici in mezzo al grano, dalle spighe già alte, dall'assenza di strutture associative volontarie, idonee, a causa dell'eccezionalità dell'evento, alla lotta obbligatoria prevista nella citata legge, organizzando quindi, se necessario, la lotta sotto il diretto intervento della pubblica amministrazione (regione-Stato) e affidando la organizzazione della disinfestazione alla diretta dipendenza degli ispettorati dell'agricoltura, affiancati dai tecnici dell'osservatorio fitosanitario, con l'ausilio dei mezzi e del personale disponibile dell'Ente di sviluppo agricolo:
- 3) l'utilizzo della legge del secondo piano verde e l'impegno diretto delle somme ancora disponibili per una lotta globale, attraverso l'uso degli elicotteri e degli altri mezzi aerei necessari;
- 4) l'invito agli osservatori universitari italiani ed esteri, esperti del settore, ad offrire la loro collaborazione, intervenendo sul luogo per la migliore rappresentazione del fenomeno e la individuazione dei rimedi al calamitoso evento che rischia di distruggere la migliore produzione di grano duro dell'area mediterranea. (4-13474)

RUSSO FERDINANDO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa, dell'interno e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere se sono a conoscenza delle gravi e negative ripercussioni che si preannunciano per l'economia agricola della Sicilia e per l'industria della pastificazione del Mezzogiorno a causa dei danni che va provocando la massiccia avanzata della infestazione delle cimici del grano duro, infestazione dichiarata

catastrofica dai primi osservatori e scienziati stranieri accorsi nelle zone cerealicole della Sicilia all'apparire del calamitoso evento.

Considerato che tali esperti e le associazioni interessate dei coltivatori della Sicilia ritengono urgente e decisivo l'intervento della pubblica amministrazione a causa dell'entità dell'evento;

rilevato che il numero dei mezzi aerei e delle squadre messe in opera dalla regione siciliana, per i trattamento antiparassitari appaiono del tutto inadeguati a far fronte alla infestazione del comprensorio cerealicolo del centro dell'isola che ha ormai superato i centomila ettari;

tenuto presente che il danno economico, sia per la campagna attuale che per quelle future, appare rilevantissimo per la Sicilia e per il Mezzogiorno e che oltre due milioni di quintali di grano duro sono già in atto pregiudicati - l'interrogante chiede di conoscere se ritengano, per i catastrofici danni che possono aversi nell'economia del Mezzogiorno dall'ulteriore estendersi del fenomeno e dal non tempestivo blocco dello stesso nel comprensorio infestato, disporre l'impiego dell'esercito e degli elicotteri dell'aeronautica militare e del ministro dell'interno per affiancare la lotta iniziata, da qualche settimana, con due elicotteri dimostratisi inadeguati a circoscrivere e debellare, nel breve arco di qualche settimana, la funesta calamità pubblica che si è abbattuta nelle campagne siciliane. (4-13623)

RISPOSTA. — A norma degli articoli 14 – lettera a) – e 20 della legge costituzionale 24 febbraio 1948, n. 2, sullo statuto della Regione siciliana, in materia di agricoltura – e perciò anche di difesa fitosanitaria – la regione ha, nel proprio territorio, la legislazione esclusiva e svolge le relative funzioni esecutive ed amministrative.

Ai termini, poi, dell'articolo 2 – lettera a) – del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, concernente l'esercizio, nella regione siciliana, delle attribuzioni di questo Ministero, gli uffici regionali e provinciali e qualsiasi altro ufficio periferico del Ministero stesso, compresi quindi gli osservatori per le malattie delle piante di Palermo e di Acireale, sono organi dell'amministrazione regionale.

Si aggiunge che ai sensi dell'articolo 1 - lettera d) - del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di

agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali e uffici, le funzioni amministrative concernenti gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, nonché l'attività dimostrativa e la divulgazione delle tecniche per combattere e prevenire le malattie delle piante, sono state trasferite, per il rispettivo territorio, alle regioni a statuto ordinario e sono stati conseguentemente, dall'articolo 19 dello stesso decreto presidenziale, soppressi i relativi stanziamenti.

Pertanto, questo Ministero non ha né poteri né, comunque, gli uffici e i mezzi finanziari per intervenire nelle zone della Sicilia colpite dalla infestazione di Aelia rostrata, segnalata dall'interrogante.

Ciò necessariamente premesso, c'è da precisare che questo pentatomide – detto volgarmente cimice del grano – iberna su diverse specie di piante, come il ginepro, alcune graminacee spontanee, nonché cespugli di faggio, quercia, eccetera, per poi migrare nei campi di grano dove si nutre delle foglie, degli steli e delle spighe.

I danni variano secondo lo sviluppo vegetativo delle piante di frumento. In particolare, nelle spighe, la puntura del rachide può provocare la completa distruzione di tutta la parte superiore a quella dove è stata praticata. Nelle cariossidi si verifica il cosiddetto « cimiciato » – ed è il danno più frequente – che comporta, con i forti enzimi della saliva iniettata dall'insetto, la distruzione dell'aleurone e la decomposizione dell'amido, rendendo le farine non utilizzabili.

Dei metodi di lotta consigliati, quello più valido consiste nell'intervenire con insetticidi (esteri fosforici) sui soggetti adulti provenienti dai rifugi invernali, ma prima che questi si diffondano su più ampia superficie, come purtroppo è avvenuto in Sicilia, dove non si era intervenuti in tempo utile.

Altro metodo è quello biologico attuato per mezzo di imenotteri scelionidi, che sono orfagi e che possono parassitare le uova deposte dagli individui sfuggiti ai trattamenti chimici.

L'infestazione verificatasi sulle colture di frumento in Sicilia ha interessato le province di Palermo, Caltanissetta, Agrigento ed Enna per una estensione di alcune migliaia di ettari.

Le prime segnalazioni sono pervenute a questo Ministero da associazioni di coltivatori diretti delle zone infestate, da singoli coltivatori e poi da varie autorità locali e regionali.

Purtroppo, gli invocati interventi fitosanitari, a parte l'accennata impossibilità d'intervento del Ministero, non sarebbero stati di alcuna efficacia, essendosi l'infestazione già propagata su vaste superfici.

Tuttavia, questo Ministero, nei limiti delle proprie competenze, ha dato incarico all'Istituto di zoologia agraria di Firenze – che ha una conoscenza approfondita del pentatomide in questione – di effettuare sopralluoghi nelle zone infestate, al fine di suggerire alle autorità regionali tutti i mezzi e misure ritenuti idonei ad evitare il ripetersi di nuove massicce infestazioni, che potrebbero causare danni ancora più gravi all'economia agricola siciliana.

Quanto alla richiesta di dichiarare la pubblica calamità nelle zone colpite e di indennizzare i produttori per il mancato raccolto, qualora l'interrogante abbia inteso riferirsi alla legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale, si rammenta che detta legge non prevede interventi per i casi come quello di cui si tratta.

Con riferimento, infine, alla specifica richiesta di intervenire con l'impiego di elicotteri di proprietà dello Stato, il Ministero dell'interno ha prospettato l'impossibilità di tale impiego per quanto riguarda i mezzi dei servizi antincendi e di protezione civile.

Infatti, gli elicotteri disponibili per i detti servizi sono, attualmente, appena sei, quattro dei quali, prossimi alla consueta revisione, non dispongono che di poche ore di volo.

L'eventuale dislocazione di uno di essi in Sicilia, con destinazione per un certo tempo alle operazioni di disinfestazione, inciderebbe notevolmente sul già limitato potenziale volto a far fronte tempestivamente ad ogni possibile esigenza di soccorso.

A sua volta, il Ministero della difesa ha riferito che l'XI comando militare territoriale, fin dal mese di maggio, aveva preso contatto con la regione siciliana, comunicando la possibilità di concedere il concorso di elicotteri AB 206, previa installazione dei necessari apparati irroratori.

La regione aveva proposto l'uso di altri irroratori disponibili sul posto, installabili su elicotteri 4764 ma, dopo un fallito tentativo di installarli sugli elicotteri 4743 B, in dotazione ai reparti del predetto comando, si era dovuto rinunciare, constatando, da un lato, che gli apparati disponibili non sono idonei per nessun tipo di elicottero in dotazione all'esercito e, dall'altro, che i tempi di approvvigionamento di altri apparati non erano compatibili con l'urgenza dell'intervento.

La regione stessa, nel declinare l'offerta, ha espresso all'autorità militare il più vivo ringraziamento per la sollecitudine dimostrata.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MARCORA:

SALVATORI. — Al Ministro della marina mercantile. — Per chiedere se sia a conoscenza del voto del consiglio comunale di Cagnano Varano (Foggia) che ha preso in esame il vivo malcontento che si è venuto a determinare frai lavoratori locali della piccola pesca per la mancata erogazione del contributo assegnato loro dalla legge 27 dicembre 1973, n. 868, in seguito all'infezione colerica dell'autunno 1973.

L'interrogante ritiene giustificato detto malcontento in quanto ai pescatori, che vivono soprattutto di mitilicoltura, è stato erogato solo un acconto di lire 100 mila sulle 300 mila di cui alla citata legge, senza che fossero stati aiutati altrimenti per il danno subito a causa della completa distruzione dei vivai di mitili avvenuta per disposizione del medico provinciale di Foggia nell'agosto 1973, per cui chiede che ai pescatori venga erogata la somma pro capite di lire 200 mila in aggiunta alle lire 100 mila già loro assegnate.

RISPOSTA. — In relazione all'ordine del giorno adottato dal consiglio comunale di Cagnano Varano ed inteso ad ottenere una integrazione del contributo erogato in favore dei lavoratori locali addetti alla piccola pesca, questo Ministero ha già fatto presente al predetto comune di trovarsi nell'impossibilità di corrispondere un nuovo sussidio di lire 200 mila avendo esaurito nel dicembre scorso lo intero fondo stanziato a tale titolo nel proprio bilancio.

A tale riguardo, tenuto presente che l'articolo 5 della legge 27 dicembre 1973, n. 868, nel prevedere la corresponsione di sussidi a favore dei pescatori che abbiano subito, a causa dell'infezione colerica, una interruzione dell'attività lavorativa, non ne fissa l'ammontare, le comunico che questo Ministero, in considerazione dell'alto numero di domande di sussidio pervenute e tenuto conto dei fondi all'uopo stanziati, decide di corrispondere la somma di lire 100 mila anche ai pescatori della Campania e della Puglia e la somma di lire 70 mila ai pescatori delle altre regioni.

Il Ministro: Gioia.

SERRENTINO. — Ai Ministri delle finanze e degli affari esteri. — Per sapere:

- 1) quali iniziative saranno prese per non gravare con doppia imposizione gli stipendi ed i salari dei lavoratori italiani non domiciliati all'estero (frontalieri), con particolare riferimento a coloro che quotidianamente si recano a lavorare in Svizzera, dove subiscono una trattenuta di imposta sulle retribuzioni;
- 2) quali disposizioni siano state impartite alle intendenze di finanza ed alle dogane per permettere ai lavoratori italiani all'estero l'importazione dei propri salari o stipendi in lire italiane ed in deroga alle vigenti limitazioni di export-import di valuta nazionale. (4-09580)

RISPOSTA. — Il problema della doppia imposizione delle retribuzioni dei nostri connazionali che prestano attività lavorativa in territorio elvetico, fu posto da parte italiana già nel 1970 in sede di negoziati non ufficiali, diretti a concludere con gli svizzeri una convenzione generale sulla particolare posizione fiscale dei nostri frontalieri.

Cominciò infatti da tal periodo a delinearsi con chiara rilevanza il problema, alla base del quale si pone tuttora la peculiarità della normativa interna della Confederazione elvetica, che vieta alla cennata categoria di lavoratori di stabilire la propria residenza in quel territorio: e ciò con la conseguenza inevitabile di creare un anomalo addensamento di prestatori d'opera nazionali, provenienti da zone diverse, lungo la fascia territoriale del nostro confine, con il fine di avere facilitato in tal modo l'accesso al mercato della manodopera elvetica.

Un problema, dunque, che occorreva risolvere e che appariva non a lungo dilazionabile, tant'è che essendosi ravvisata la necessità di considerarlo separatamente dalla trattativa globale, si è convenuto con le autorità svizzere di isolarlo dalla più ampia convenzione concernente le diverse categorie di reddito.

Su questa strada, caratterizzata per altro dalla esistenza di uno stretto collegamento tra i due problemi di ordine diverso, si è pervenuti alla definizione di un accordo a Roma il 3 ottobre 1974, con il quale oltre a stabilirsi una determinata compensazione finanziaria a favore di taluni comuni italiani di confine, è stata anche prevista la inimponibilità dei redditi di lavoro dipendente conseguiti in Svizzera dai nostri frontalieri.

L'accordo così firmato, ricalcando nella sostanza l'intesa franco-ginevrina sul frontalierato, realizza sodisfacentemente il duplice obiettivo dell'eliminazione della doppia imposizione sulle retribuzioni attraverso l'attribuzione del potere impositivo allo Stato nel quale viene prestata l'attività lavorativa e del ristorno di una quota-parte delle relative imposte prelevate dalla Svizzera a favore di quei comuni italiani di confine dei cui servizi pubblici e sociali i nostri frontalieri beneficiano con le proprie famiglie.

Analogamente, cioè, a quanto concordato dal cantone di Ginevra con la Francia, ciascuno dei cantoni svizzeri interessati all'impiego dei frontalieri italiani – Ticino, Grigioni e Vallese – provvederà per il ristorno, a beneficio dei comuni italiani di confine, di una parte del gettito fiscale proveniente dalla imposizione – a livello federale, cantonale e comunale – delle remunerazioni dei frontalieri italiani, a compensazione delle spese sostenute dai cennati comuni a causa della presenza dei lavoratori frontalieri.

L'accordo, com'è noto, entrerà in vigore con lo scambio degli strumenti di ratifica, e le sue disposizioni avranno comunque effetto a partire dal 1º gennaio 1974.

Allo Stato, da parte italiana all'accordo stesso è stata già data approvazione ed esecuzione con legge 26 luglio 1975, n. 386, mentre si attende ora che da parte svizzera sia fatto altrettanto.

In questa prospettiva, l'amministrazione finanziaria, nel proposito di evitare il formarsi di una situazione di inutile disagio nei confronti dei destinatari delle norme approvate con l'anzidetto accordo, si è provvisoriamente orientata verso la soluzione apparsa meglio rispondente alle esigenze della categoria.

Ha cioè disposto ormai da tempo che agli effetti della dichiarazione dei redditi relativi al decorso anno, vanno considerati non imponibili i redditi di lavoro dipendente conseguiti in Svizzera dai nostri frontalieri.

Può dirsi pertanto avviata a concreto, sodisfacente esito la questione segnalata dall'interrogante, per la quale l'attenzione del Governo, tenuto conto delle difficoltà che si sono dovute superare, è stato corrispondente all'attesa delle categorie interessate.

Relativamente, poi, alla seconda parte del documento all'esame il Ministero del tesoro ha riferito nella propria competenza che la limitazione a lire 20 mila (elevata poi a lire 35

mila) della importazione ed esportazione di banconote italiane è stata determinata dalla necessità di contrastare la fuga di capitali dall'Italia attuata mediante esportazione di tali banconote che sono negoziate all'estero al cambio parallelo.

L'intensificarsi del fenomeno di acquisto all'estero di banconote italiane da parte non solo di emigrati e frontalieri, ma anche di viaggiatori residenti e non residenti, alimentava infatti in misura corrispondente la fuga clandestina di capitali, la cui conversione sul mercato parallelo rendeva completamente inefficace il provvedimento adottato per gli stessi motivi il 27 giugno 1972 il quale, vietando l'accreditamento delle banconote italiane sui conti di pertinenza estera, ne sospese di fatto la convertibilità.

Se è quindi vero che a seguito delle recenti disposizioni, ai lavoratori italiani all'estero non si presenta più l'occasione di trarre liberamente profitto attraverso operazioni di cambio non ufficiali, non vi è dubbio che tali disposizioni non colpiscono i lavoratori stessi, dato che i redditi da essi prodotti all'estero sono liberamente trasferibili in Italia in valuta estera, attraverso i normali canali bancari o al seguito, per la conversione in lire in Italia al cambio ufficiale.

Da segnalare, per altro, che nei riguardi dei lavoratori frontalieri si è voluto affievolire la rigidità dei provvedimenti suddetti, mediante la circolare 3 maggio 1974, n. A.300, con la quale l'ufficio italiano cambi ha disposto che i frontalieri possono esportare, in occasione di temporaneo espatrio nel paese confinante, fino all'ammontare massimo giornaliero di lire 35 mila, di cui fino a lire 15 mila nel controvalore in banconote o monete estere; l'importazione di biglietti di Stato e di banca al loro seguito è consentita nei limiti indicati al precedente punto 1). Qualora l'espatrio abbia luogo attraverso un valico di confine diverso da quello della zona di residenza abituale, si applicano le disposizioni valutarie di carattere generale.

Il Ministro delle finanze: VISENTINI.

SISTO E TRAVERSA. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere le ragioni del grave ritardo riguardante la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dei disciplinari di produzione relativi ai vini Barolo e Barbaresco a denominazioni controllate e garantite, proposti dal Comitato nazionale per le denominazioni di origine dei vini e vivamente attesi dai produttori interessati. (4-11661)

RISPOSTA. — Come è noto, i pareri emessi dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini in merito al riconoscimento, quali denominazioni di origine controllata e garantita, delle denominazioni dei vini Barolo e Barbaresco sono stati pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette ufficiali del 7 dicembre 1974, n. 320, e dell'11 gennaio 1975, n. 10.

Avverso i detti pareri sono state presentate dagli interessati numerose istanze e controdeduzioni, attualmente all'esame di questo Ministero.

È però da far presente che la definizione della questione del riconoscimento dei vini di cui trattasi è subordinata all'emanazione delle disposizioni che disciplineranno, su un piano di generalità, l'uso dei contrassegni di Stato, previsti per la messa in commercio di tutti i vini a denominazione di origine controllata e garantita.

Queste ultime disposizioni sono anch'esse allo studio presso i competenti organi statali.

Il Ministro: MARCORA.

SISTO E TRAVERSA. — Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste. — Per conoscere i motivi per cui il comprensorio della provincia di Alessandria non è stato incluso nelle zone indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269, ai fini della costituzione del consorzio per la tutela del formaggio gorgonzola in adempimento delle disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1954, n. 125, disciplinando l'uso delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Tale esclusione appare ingiusta, tenuto conto che da tempo immemorabile viene praticata la lavorazione di tale formaggio in tutto il territorio della provincia alessandrina, e in particolar modo nella zona monferrina del casalese, dove la società cooperativa a responsabilità limitata consorzio produttori latte di Casale Monferrato raggruppa la totalità dei produttori del circondario, con un conferimento di latte che si aggira sugli 80 mila quintali annui, di cui circa 50 mila destinati alla lavorazione del gorgonzola, la buona qualità del quale va giudicata anche in base alle forti richieste del mercato. (4-12154)

RISPOSTA. — Il consorzio produttori latte di Casale Monferrato ha presentato a questo Ministero istanza affinché la zona di produzione del formaggio gorgonzola venga all'argata all'intera provincia di Alessandria.

Tale istanza sarà presa in esame nella prossima riunione del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

Il Ministro: MARCORA.

TASSI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale. — Per sapere come mai molti comuni dell'Emilia non rispettino le normative agli accordi contrattuali verso i dipendenti e segnatamente verso i vigili urbani.

In particolare il comune di Piacenza non fornisce a costoro nemmeno le divise d'ordinanza, come di suo preciso obbligo.

Per sapere che cosa intendano fare in merito per por fine a questo inqualificabile comportamento di quella amministrazione comunale. (4-13327)

RISPOSTA. — In ordine alla prima parte dell'interrogazione si fa presente che è in atto il recepimento, da parte dei comuni, province ed enti di assistenza dell'accordo concernente il trattamento economico dei dipendenti, sottoscritto il 5 marzo 1974 dall'ANCI, dall'UPI, dall'ANEA e dalla FLEL ed oggetto delle successive intese raggiunte presso questo Ministero tra i rappresentanti dei datori di lavoro e quelli delle suddette associazioni.

Occorre soggiungere che i relativi provvedimenti adottati dagli enti locali dovranno essere inviati alla competente commissione centrale per la finanza locale - sezione organici, di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, affinché venga esaminata la loro conformità ai criteri, ai limiti ed alle modalità dell'accordo e delle intese sindacali suindicate.

Per quanto concerne il particolare quesito sui vigili urbani del comune di Piacenza, si comunica che dagli accertamenti esperiti è risultato che agli stessi vengono regolarmente assegnati e periodicamente rinnovati i capi di vestiario prescritti dal vigente regolamento organico.

Il Ministro dell'interno: Gui.

VENTURINI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere:

1) se sia a conoscenza del fatto che nel comune di Fondi (Latina) l'ILOR è stata applicata dal competente ufficio delle imposte con aliquote indiscriminate, e, caso più grave, a coltivatori diretti deceduti, o aventi un reddito domenicale inferiore a 360 mila lire, esenti per legge da ogni imposta e di conseguenza dalla denuncia dei redditi;

2) se di fronte a queste evidenti ingiustizie, ritenga di intervenire per quanto si riferisce all'iscrizione provvisoria per il 1975 affinché non si ripetano casi così macroscopici di persecuzione fiscale verso modesti lavoratori, ai quali non può certo farsi carico se gli uffici del catasto non sono stati aggiornati;

3) se ritenga, infine, di intervenire in quanto molti dovranno presentare la denuncia dei redditi al solo scopo di farsi rimborsare quanto indebitamente fatto pagare dall'ufficio, che sarà obbligato a perdere tempo prezioso per regolarizzare queste abnormi situazioni senza potersi dedicare alla lotta contro gli evasori fiscali. (4-13513)

RISPOSTA. — In relazione a quanto fatto presente dall'interrogante occorre preliminarmente osservare che la materia delle aliquote ILOR è disciplinata dalle disposizioni contenute negli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, i quali stabiliscono, per ogni ente cui è devoluta l'imposta stessa, la misura delle aliquote, variabili da un minimo ad un massimo in armonia con le deliberazioni adottate annualmente dai rispettivi consigli degli enti locali, o dal competente Ministero per quanto riguarda le camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato.

In deroga a tale principio, per il quadriennio 1974-1977 le aliquote in questione, applicabili a favore degli enti locali ad eccezione delle regioni a statuto ordinario e della regione Sicilia, sono state però determinate nella misura massima, per effetto dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638.

E quanto alla evidenziata circostanza, secondo cui non dovrebbe procedersi ad iscrizione a ruolo agli effetti della medesima imposta locale nei confronti dei coltivatori diretti in possesso di un reddito immobiliare inferiore a lire 360 mila, si precisa che il riferimento a tale importo è fatto, dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 600, solo ai fini dell'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e non riguarda l'imposta locale in argomento la quale viene applicata, a norma degli articoli 4, quinto comma, e 6, primo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 599, sulla base delle risultanze catastali all 31 agosto di ciascun periodo d'imposta.

Comunque, ove dovesse verificarsi il caso accennato nella interrogazione, di iscrizione a ruolo, cioè, a nome di contribuente deceduto e di mancata voltura della partita a nome degli eredi, sembra evidente che l'imposta debba essere assolta, nelle more della esecuzione della voltura stessa, dagli eredi medesimi che, di fatto, hanno il godimento dei beni immobili già appartenenti al de cuius.

Qualora trattisi, infine, di beni alienati, si ricorda che ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i nuovi possessori degli immobili rispondono solidalmente con i precedenti possessori i quali, quando la mancata introduzione della voltura catastale non sia ad essi imputabile, possono chiedere che vengano escussi soltanto i nuovi possessori, con espresso divieto all'esattore di compiere qualsiasi procedura a carico degli intestatari dei beni alienati, per il periodo successivo alla loro alienazione.

Il Ministro: VISENTINI.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO